




ORATICI
E CA








V

1806

1720.



... con le quali si conosce a colpo
... ogni quantità di valore
... l'ordine loro valore
... che rispettivamente ad ogni
... persone nel tempo presso le contigie, o
... di queste valore.

... rendibile ogni al Cabotto Italiano
... è dal sig. Forlani Libano in
... il Paese.

COLLEZIONE
D I
CARTE PUBBLICHE
UFFIZIALI

E
GOVERNATIVE

Dal momento della entrata in Venezia
dell' Armata Francese .

TOMO QUINTO.



IN VENEZIA MDCCCVI.

Nella Stamperia GRAZIOSI a S. Apollinare .

Con Pubblica Approvazione e Privilegio .

THE [illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

17

[illegible]




CONTINUAZIONE

DEL

SECONDO STATUTO

GOSTITUZIONALE.



TITOLO II.

Dei Grandi Ufficiali del Regno.

XII.

I Grandi Ufficiali del Regno sono :

In primo luogo. I Grandi Ufficiali della Corona, cioè :

Il Cancelliere Guarda-Sigilli della Corona;

Il Grand' Elemosiniere ;

Il Gran Maggiordomo Maggiore ;

Il Gran Ciambellano ;

Il Grande Scudiere.

In secondo luogo. I Ministri .

I Ministri non sono Grandi Ufficiali del Regno, che durante l' esercizio delle loro funzioni.

In terzo luogo. Gli Arcivescovi di Milano, di Ravenna, di Bologna e di Ferrara.

In quarto luogo. I Marescialli del Regno, che verranno scelti fra i Generali più distinti, e non potranno oltrepassare il numero di quattro.

Non vi sarà nomina di Marescialli del Regno prima dell' anno 1810.

Il primo de' Capitani della Guardia del Re :

L' Ispettore Generale dell' Artiglieria.

L' Ispettore Generale Genio.

Des Grands Officiers du Royaume.

XII.

Les Grands Officiers du Royaume sont .
Premièrement . Les Grands Officiers de la
Couronne , savoir :

Le Chancelier Garde des Sceaux de la
Couronne :

Le Grand Aumônier ;

Le Grand Maître de la Maison ;

Le Grand Chambellan ;

Le Grand Ecuyer .

Secondement . Les Ministres .

Les Ministres ne sont Grands Officiers du
Royaume que pendant la durée de leurs fon-
ctions .

Troisièmement . Les Archevêques di Mi-
lan , de Ravenne , de Bologne et de Ferra-
re .

Quatrièmement . Les Maréchaux du Ro-
yaume choisis parmi les Généraux les plus
distingués , et dont le nombre n'excède pas
celui de quatre .

Il ne sera pas nommé de Maréchaux du
Royaume avant l'an 1850 .

Le premier des Capitaines de la Garde du
Roi ;

L' Inspecteur Général de l' Artillerie ;

L' Inspecteur Général du Génie .

In quinto luogo. Sei Membri del Collegio de' Possidenti scelti dal Re fra li 50 individui che pagano un' imposizione più forte, e siano innoltre più distinti per loro merito.

XIII.

Con uno Statuto del Primo Re d'Italia, che regola l'organizzazione, del Palazzo sono parimenti istituiti gli Ufficiali Ordinary della Corona per il decoro dei varj servigj del Palazzo. I successori del Re sono tenuti di conformarvisi.

XIV.

I Grandi Ufficiali del Regno sono inamovibili, salva l'eccezione che trovasi all'articolo XII., §. 2. Queste Cariche non possono esser conferite che a' sudditi del Regno d'Italia.

XV.

I grandi Ufficiali della Corona tengono rango immediatamente dopo li Principi. Essi sono, a titolo della lor Carica. Membri del Senato e del Consiglio di Stato.

Essi formano il Consiglio del Re, quando egli giudica a proposito di chiamarveli.

Essi sono Membri del Consiglio privato.

Cinquièmement. Six Membres du College des Possidenti choisis par le Roi parmi les cinquante individus qui sont le plus imposés et les plus distingués d'ailleurs par leur mérite.

XIII.

Par un Statut du Premier Roi d'Italie, qui règle l'organisation du Palais, sont institués des Officiers Ordinaires de la Couronne pour l'éclat des différens services du Palais. Les successeurs du Roi sont tenus de s'y conformer.

XIV.

Les Grands Officiers du Royaume sont inamovibles, sauf l'exception portée à l'article XII, §. 2. Ils ne peuvent être conférés qu'à des sujets du Royaume d'Italie.

XV.

Les Grands Officiers de la Couronne prennent rang immédiatement après les Princes. Ils sont, par le titre de leur charge, Membres du Sénat et du Conseil d'Etat.

Ils forment le Conseil du Roi, quand il juge à propos de les y appeler.

Ils sont Membres du Conseil privé.

Quattro Commende di trentasei mila lire di Milano di rendita, cioè:

La prima posta fra la Sessia e l'Adda;

La seconda fra l'Adda e l'Adige;

La terza sulla sponda destra del Po;

La quarta fra il Santerno ed il Rubicone; sono assegnate ed unite, vita naturale durante, alle Cariche di Cancelliere Guarda-Sigilli della Corona, di Gran Maggiordomo, di Gran Ciambellano, e di Grande Scudiere. Il Grande Elemosiniere gode d'un Beneficio Ecclesiastico.

I Grandi Ufficiali della Corona godon in oltre.

1. D'un assegno sul Tesoro della Corona, in ragione delle loro funzioni nel Palazzo;

2. Dell' assegno di Consigliere di Stato e di Senatore.

XVII.

Se per un atto della volontà del Re, e per qualunque altra causa si sia, un Grande Ufficiale del Regno viene a cessare dalle sue funzioni, egli conserva il suo titolo, il rango, e le sue prerogative.

Quatre Commanderies de trente six mille livres de Milan de revenu, savoir :

La premiere, située entre la Sesia et l'Adda ;

La seconde entre l'Adda et l'Adige :

La troisieme sur la rive droite du Pò ;

La quatrieme entre le Santerne et la Rubicon ; sont affectées, pour la vie, aux charges de Chancelier Garde des Sceaux de la Couronne, de Grand Maître de la Maison du Roi, de Grand Chambellan, et de Grand Ecuyer. Le Grand Aumônier est pourvu d'un bénéfice ecclésiastique.

Les Grands Officiers de la Couronne jouissent en outre,

1. D'un traitement sur le Trésor de la Couronne, à raison de leurs fonctions dans le Palais ;

2. Du traitement de Conseiller d'Etat et de Sénateur.

XVII.

Si par un acte de la volonté du Roi, ou par toute autre cause que ce puisse être, un Grand Officier du Royaume vient à cesser ses fonctions, il conserve son titre, son rang, et ses prérogatives.

X 10 X
TITOLÒ III.

Dei Giuramenti .

XVIII.

Il Re, nei due anni susseguenti al suo avvenimento al Trono, o alla sua maggioranza, accompagnato

Dai Grandi Ufficiali del Regno, presta giuramento a Dio sugli Evangelj, ed in presenza

Del Senato;

Del Consiglio di Stato;

Del Corpo Legislativo;

Delli tre Presidenti dei Collegj;

Degli Arcivescovi, e Vescovi;

Del Tribunale di Cassazione;

Della Contabilità Nazionale;

Dei Presidenti dei Tribunali di Revisione e d' Appello.

Il Segretario di Stato fa processo verbale della prestazione del giuramento.

XIX.

Il giuramento del Re è ne' seguenti termini:

„ Io giuro di mantenere l' integrità del
“ Regno; di rispettare e far rispettare la
“ Religione dello Stato; di rispettare e far
“ rispettare l' uguaglianza dei diritti, la

(11)
TITRE III.

Des Sermens :

XVIII.

Dans les deux ans qui suivent son avènement ou sa majorité, le Roi accompagné.

Des Grands Officiers du Royaume,
prête serment à Dieu sur les Evangiles, et
en présence.

Du Sénat ;

Du Conseil d'Etat ;

Du Corps Législatif ;

Des trois Présidens des Collèges ;

Des Archevêques et Evêques ;

Du Tribunal de Cassation ;

De la Comptabilité nationale ;

Des Présidens des Tribunaux de Révision
et d' Appel.

Le Secrétaire d' Etat dresse Procès-verbal
de la prestation du serment.

XIX.

Le serment du Roi est ainsi conçu :

“ Je jure de maintenir l'intégrité du Ro-
“ yaume ; de respecter, et faire respecter la
“ Religion de l' Etat ; de respecter et faire
“ respecter l'égalité des droits, la liberté

“ libertà politica e civile, l' irrevocabilità
“ delle vendite dei beni nazionali ; di non
“ esigere alcuna imposta, nè stabilire alcu-
“ na tassa che in virtù della Legge; di go-
“ vernare colla sola vista dell' interesse, del-
“ la felicità, e della gloria del Popolo Ita-
“ liano.

XX.

Il Reggente, prima di assumere l' esercizio delle sue funzioni, accompagnato

Dai Grandi Ufficiali del Regno,
presta giuramento a Dio sugli Evangelj; ed
in presenza

Del Senato,

Del Consiglio di Stato,

Del Presidente del Corpo Legislativo,

Del Presidente del Tribunale di Cassazio-
ne.

Il Segretario di Stato fa processo verbale
della prestazione del giuramento.

XXI.

Il giuramento del Reggente e ne' seguenti termini :

“ Io giuro di amministrare gli affari del-
“ lo Stato secondo le Costituzioni del Re-
“ gno, i Decreti del Senato, e le Leggi; di
“ mantenere in tutta la loro integrità il
“ territorio del Regno, li diritti della Na-

« politique et civile, l'irrévocabilité des ven-
« tes des biens nationaux; de ne lever au-
« cun impôt, de n'établir aucune taxe qu'
« en vertu de la Loi; de gouverner dans
« la seule vue de l'intérêt, du bonheur, et
« de la gloire du Peuple Italien »,.

XX.

Avant de commencer l'exercice de ses
fonctions le Régent accompagné

Des Grands Officiers du Royaume,
prêt serment à Dieu sur les Evangiles; et
en présence

Du Sénat,

Du Conseil d'Etat,

Du Président du Corps Législatif,

Du Président du Tribunal de Cassation.

Le Secrétaire d'Etat dresse procès-verbal
de la prestation du serment :

XXI.

Le serment du Régent est conçu en ces
termes :

« Je jure d'administrer les affaires de l'
« Etat, conformément aux Constitutions du
« Royaume, aux Décrets du Sénat et aux
« Lois; de maintenir dans toute leur inté-
« grité le territoire du Royaume, les droits

zione, e quelli della Dignità Reale; e di
“ rimettere fedelmente al Re, al momento
“ della sua maggioranza, il Potere, di cui mi
“ è confidato l'esercizio „.

XXII.

Li Grandi Ufficiali del Regno, il Segretario di Stato, li Membri del Senato, del Consiglio di Stato, del Corpo Legislativo, dei Collegj Elettorali, prestano il giuramento nei seguenti termini:

“ Io giuro ubbidienza alle Costituzioni del
“ Regno, e fedeltà al Re „.

Li Funzionarj pubblici civili e giudicjarj, e gli Ufficiali e Soldati dell' Armata prestano lo stesso giuramento.

de la Nation, et ceux de la Dignité Royale ; et de mettre fidèlement au Roi au moment de sa majorité, les pouvoirs dont l'exercice m'est confié,,.

XXII.

Les Grands Officiers du Royaume, le Secrétaire d'Etat, les Membres du Sénat, du Conseil d'Etat, du Corps Législatif et des Collèges Electoraux, prêtent serment dans ces termes :

« Je jure obéissance aux Constitutions du Royaume, et fidélité au Roi,,.

Les Fonctionnaires publics, civils et judiciaires, et les Officiers et Soldats de l'Armée prêtent le même serment.

Signé NAPOLEON.

MELZI, MARESCALCHI, CAPRARA, PARADISI,
FENAROLI, COSTABILI, LUOSI, GUICCIARDI.

Mandons & ordonnons que les présentes, revêtues des Sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des Lois, soient adressées aux Tribunaux et Autorités Administratives pour qu' ils les inserivent dans leurs Registres, les observent et les fassent observer ; et notre Grand-Juge Ministre de la Justice de

notre Royaume d'Italie est chargé d'en surveiller l'exécution.

Donné au Palais de Saint-Cloud, le vingt-neuf Mars mil huit cent cinq, et de notre Règne le premier.

L. S.

N A P O L E O N .

Par sa Majesté l'Empereur et Roi,

F. MARESCALCHI.

1806. Addi 28 Aprile.

Per Commissione del Magistrato Civile della
Provincia di Venezia.

Pietro Vincenti Foscarini Segr. Gener.

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni,
Imperatore de' Francesi e Re d'Italia.

*LA CONSULTA DI STATO, E LA DEPUTAZIONE
STRAORDINARIA DEI COLLEGI*

Decreta, e Noi ordiniamo quanto segue :

*Estratto dei Registri della consulta di Stato,
e della Deputazione straordinaria dei
Collegj del giorno 5 Giugno 1805.*

Num. 2.

TERZO STATUTO
COSTITUZIONALE.

TITOLO I.

Dei beni della Corona.

Articolo primo.

LE proprietà della Corona sono:

1. Il Palazzo Reale di Milano, e la Villa BONAPARTE.

2. Il Palazzo di Monza, e sue dipendenze.

3. Il Palazzo di Mantova, quello del The, ed il Palazzo in addietro Ducale di Modena.

4. Un Palazzo situato in vicinanza di Brescia, ed un Palazzo situato in vicinanza di Bologna: questi Palazzi saranno al più presto destinati colle convenienti dipendenze.

5. I Boschi di Ticino.

E' specialmente assegnato un capitale di dieci milioni in Beni Nazionali per l'acquisto de' Palazzi posti ne contorni di Brescia, e di Bologna, pei fondi necessarij alla formazione dei Parchi di Monza, e dei Boschi di Ticino.

TROISIEME STATUT
CONSTITUTIONNEL.

TITRE I.

Des Biens de la Couronne :

Article premier.

LEs propriétés de la Couronne sont :

1. Le Palais Royal de Milan, & la Villa BONAPARTE ;

2. Le Palais de Monza, et ses dépendances ;

3. Le Palais de Mantoue, le Palais du Thé et le Palais ci-devant Ducal à Modene ;

4. Un Palais situé a la proximité de Brescia, et un Palais situé à la proximité de Bologne ces Palais seront incessamment désignés avec les dépendances convenables.

5. Les Bois du Tesin ;

Un Capital de dix millions en biens nationaux est assigné spécialement à l'acquisition des Palais situés aux environs de Brescia et de Bologne, des terres nécessaires à la formation des Parcs de Monza, et de Bois du Tesin.

Art. II.

Indipendentemente dalle premesse disposizioni, e per provvedere a ciò che esige lo splendore del Trono, ogni anno il pubblico Tesoro verserà nelle mani del Tesoriere della Corona una somma di sei milioni di lire di Milano pagabili per una dodicesima parte di mese in mese.

Art. III.

Parimenti il Tesoro pubblico verserà nella medesima Cassa, e per una dodicesima parte mensualmente la somma di due milioni di lire di Milano per il soldo della Guardia Reale, la qual Guardia pertanto cesserà di essere compresa nel Budget del Ministero della Guerra.

Vi sarà inoltre una Guardia particolare nella quale i fratelli, figlj, nipoti, pronipoti, cugini germani di Membri de' Collegi, o questi Membri medesimi avranno essi soli il diritto d'entrare.

Art. IV.

I Beni e le rendite assegnate alla Corona dall' Articolo precedente saranno amministrati da un Intendente generale, e sottoposti alle stesse Leggi, e formalità de' beni e rendite delle Corona di Francia.

Art. II.

Indépendamment des dispositions ci-dessus, & pour subvenir à ce qu'exige la splendeur du Trône, il sera versé chaque année par le Trésor public, entre les mains du Trésorier de la Couronne une somme de six millions de livres de Milan, payable par douzième, de mois en mois.

Art. III.

Le Trésor public versera également dans la même caisse, & par douzième de mois en mois, une somme de deux millions pour la solde de la Garde du Roi, laquelle Garde cessera en conséquence d'être comprise dans le Budget du Ministère de la Guerre.

Il y aura de plus une Garde particulière dans laquelle les frères, fils & petit fils, neveux & petit-neveux & cousins germains des Membres des Collèges, ou ces Membres eux mêmes ont seuls droit d'entrer.

Art. IV.

Les biens & revenus assignés à la Couronne par les articles précédents seront administrés par un Intendant général & soumis aux mêmes lois & aux mêmes formes que les biens & revenus de la Couronne de France.

Il Re allorquando le circostanze lo esigano può fissare sulla lista civile un assegno vedovile alla Regina, il quale in niun caso ecceda la somma annua di trecento mille lire.

L'atto contenente questo assegno è ricevuto dal Cancelliere Guarda-Sigilli della Corona.

T I T O L O II.

Del Vice Re.

Art VI.

Durante il tempo in cui S. M. l'Imperatore, e Re NAPOLEONE conserva la Corona d'Italia può farsi rappresentare da un Vice Re.

Art. VIII.

Un decreto, e delle speciali istruzioni determinano la natura, ed estensione delle facoltà che sono delegate al Vice Re.

Art. VIII.

Il Vice Re prima di assumere l'esercizio della sua Dignità presta nelle mani di S.M.,

Le Roi, lorsque les circonstances l'exigent peut assigner à la Reine sur la liste civile un douaire qui, dans aucun cas n'excède la somme annuelle de trois cent mille livres.

L'acte qui contient cette assignation est reçu par le Chancelier Garde des Sceaux de la Couronne.

TITRE II.

Du Vice-Roi.

Art. VI.

Pendant le tems où l'Empereur & Roi Napoleon conserve la Couronne d'Italie il peut se faire représenter par un Vice-Roi.

Art. VII.

Un décret & des instructions spéciales déterminent la nature, & l'étendue des attributions qui sont déléguées au Vice-Roi.

Art. VIII.

Avant d'entrer en exercice, le Vice-Roi prête entre le mains de S. M. & en présen-

ed alla presenza dei Grandi Ufficiali della Corona, dei Membri del Consiglio di Stato il giuramento concepito come segue.

“ Giuro di essere fedele alla Costituzione, e di ubbidire al Re; di cessare dalle mie funzioni al momento stesso in cui ne riceverò l'ordine dal Re, e di rassegnare immediatamente l'Autorità affidatami a chi sarà da Esso lui delegato. „

Art. IX.

Il Vice Re risiederà negli stati del Regno d'Italia.

Art. X.

I Grandi Ufficiali della Corona, e gli Ufficiali del Palazzo eseguiranno presso il Vice Re le medesime funzioni che loro incombono presso S. M. l'Imperatore, e Re.

T I T O L O III.

De' Collegi.

Art. XI.

I Collegi de' Possidenti, dei Dotti, e dei Commercianti si radunano separatamente e in conseguenza di una convocazione del Re, che indica il luogo della loro riunione, per

ce des grands Officiers de la Couronne , & des Membres du Conseil d'Etat le serment dont la teneur suit :

„ Je jure d'être fidèle à la Constitution et d'obéir au Roi ; de cesser mes fonctions à l'heure même où j'en recevrai l'ordre du Roi , & de remettre aussitôt l'Autorité qui m'est confiée à celui qui sera délégué par lui . „

Art. IX.

Le Vice-Roi résidera dans l'étendue du Royaume l'Italie.

Art. X.

Les grands Officiers de la Couronne , & les Officiers du Palais rempliront auprès de lui les mêmes fonctions qu'auprès de l'Empereur & Roi.

T I T R E III.

Des Colleges .

Art. XI.

Les Colleges des Possidenti , des Dotti , des Commercianti s'assemblent séparément & sur une convocation du Roi , portant désignation du lieu de leur réunion , pour se com-

completarsi, e nominare i Membri del Corpo Legislativo.

Art. XII.

Il Presidente della Censura, ed i Presidenti de' tre Collegi sono nominati dal Re.

Art. XIII.

Que' Membri dei tre Collegi che risiedono nello stesso Dipartimento si uniscono una volta ogni anno in Collegio Dipartimentale nel Capo Luogo, e in seguito di una convocazione del Re.

Art. XIV.

Essi non formano che una sola adunanza nella quale i Possidenti seggono a mano dritta, i Commercianti a sinistra, i Dotti di rimpetto al banco.

Art. XV.

Il Presidente è nominato dal Re.

Art. XVI.

Ogni Collegio Dipartimentale presenta i Candidati pei Consigli generali di Dipartimento, e pei Giudici di Pace.

pléter & nommer les Membres du Corps Législatif.

Art. XII.

Le Président de la Censure et les Présidents des trois Collèges sont nommés par le Roi.

Art. XIII.

Ceux des Membres des trois Collèges qui résident dans le même Département se réunissent une fois tous les ans en Collège Départemental, au Chef-lieu et sur une convocation du Roi,

Art. XIV.

Ils ne forment qu'une seule assemblée, dans laquelle les Possidenti siègent à droite, les Commercianti à gauche, les Dotti vis-à-vis le Bureau.

Art. XV.

Le Président est nommé par le Roi.

Art. XVI.

Chaque Collège Départemental présente les Candidats pour les Conseils généraux de Département et pour les Justices de Paix.

Il numero dei Candidati presentati è triplo di quello delle piazze vacanti.

Le presentazioni fatte per ciascun Dipartimento sono rese pubbliche.

TITOLLO IV.

Del Consiglio di Stato.

Art. XVII.

Il Consiglio di Stato è composto:

1. Del Consiglio de' Consultori;
2. Del Consiglio Legislativo;
3. Del Consiglio degli Uditori.

Art. XVIII.

I Membri di questi tre Consigli sono nominati dal Re.

S. I.

Del Consiglio dei Consultori.

Art. XIX.

Il Consiglio dei Consultori è composto di otto Consiglieri di Stato Consultori.

I Grandi Ufficiali della Corona vi hanno voce e sedata.

Le nombre des Candidats présentés est triple de celui des places vacantes.

Les présentations faites pour chaque Département sont rendues publiques.

TITRE IV.

Du Conseil d'Etat.

Art. XVII.

Le Conseil d'Etat se compose

- 1. Du Conseil des Consulteurs,*
- 2. Du Conseil Législatif,*
- 3. Du Conseil des Auditeurs.*

XVIII.

Les Membres de ces trois Conseils sont nommés par le Roi.

§. 1.

Du Conseil des Consulteurs.

Art. XIX.

Le Conseil des Consulteurs est composé de huit Conseillers d'Etat Consulteurs.

Les grands Officiers de la Couronne y ont voix et séance.

Art. XX.

Il Consiglio dei Consultori conosce dopo la comunicazione che gliene vien data da un Ministro in virtù di un ordine del Re.

1. Di tutto ciò che è relativo sia alla interpretazione di uno o più articoli degli Statuti Costituzionali, sia a modificazioni da farsi ai detti Statuti.

2. Dei trattati di pace, di commercio; di sussidj che gli saranno presentati prima della loro pubblicazione.

Art. XXI.

Il Consiglio dei Consultori nel caso previsto all' Art. V. del secondo Statuto Costituzionale elegge il Reggente fra i Grandi Ufficiali della Corona.

Art. XXII.

Nel caso prescritto dall' art. XI. del medesimo Stato Costituzionale, la trasmissione dell'atto di destinazione sia d' un Reggente per la minorità, sia di un Principe per la custodia del Re si fa al Consiglio dei Consultori, che procede come è prescritto nel detto articolo.

Le Conseil des Consulteurs, sur la communication qui lui est donnée par un Ministre en vertu d'un ordre du Roi, connaît.

1. De tout ce qui est relatif soit à l'interprétation d'un ou de plusieurs articles des Statuts Constitutionnels, soit à des modifications à faire aux dits Statuts.

2. Des traités de paix, de Commerce, de subsides, qui [lui sont présentés avant leur publication.

Art. XXI.

Le Conseil des Consulteurs, dans le cas prévu par l'article V. du 2 Statut Constitutionnel, élit le Régent par mi les Grands Officiers de la Couronne.

Art. XXII.

Dans le cas prévu par l'art. XI du même Statut Constitutionnel la transmission de l'Acte de désignation soit d'un Régent pour la minorité, soit d'un Prince pour la garde du Roi mineur, se fait au Conseil des Consulteurs, qui procède comme il est prescrit au dit article.

(32)
Art. XXIII.

Il Consiglio de' Consultori è presieduto da uno de' suoi Membri nominato dal Re.

§. 2.

Del Consiglio Legislativo.

Art. XXIV.

Consiglio Legislativo è composto di dodici Consiglieri di Stato al più.

Art. XXV.

Questo Consiglio, in seguito di trasmissione fatta per ordine di S. M. dei rapporti e delle proposizioni dei Ministri, conosce:

1. Di ogni progetto di Legge qualunque siane l'oggetto.

2. Di tutti i progetti di Regolamenti di amministrazione pubblica, spiegazioni, sviluppi, o interpretazioni di detti Regolamenti.

Art. XXVI.

Alcun Regolamento d'amministrazione pubblica non può stabilir pene maggiori di quelle della giustizia correzionale.

Art.

Χ 33 Χ
Art. XXIII.

Le Conseil des Consultants est présidé par un de ses Membres nommé par le Roi.

§. 2.

Du Conseil Legislatif.

Art. XXIV.

Le Conseil Legislatif est composé de douze Conseillers d'Etat au plus.

Art. XXV.

Le Conseil sur le renvoi qui lui est fait, par ordre de S. M., des Rapports et des propositions des Ministres connaît :

1. De tous les projets de Loi, quelque soit leur objet ;

2. De tous les projets de Réglemens d'administration publique, explication, developpemens ou interprétations des dits Réglemens.

Art. XXVI.

Aucun Réglement d'administration publique ne peut établir des peines plus fortes que celles du petit criminel ou de la justice correctionnelle.

Num. 3.

11 34 11
Art. XXVII.

Il Consiglio Legislativo è presieduto da uno de' suoi Membri nominato dal Re.

§. 3.

Del Consiglio degli Uditori.

Art. XXVIII.

Questo Consiglio è composto al più di quindici Consiglieri di Stato.

Art. XXIX.

Questo Consiglio, dopo la trasmissione fatta ad esso per ordine di S. M. dei rapporti e delle proposizioni dei Ministri, conosce:

1. Di tutti gli affari contenziosi.
2. Di tutte le colisioni di giurisdizione per causa di rivendicazione d'affari che inerendo agl'interessi immediati del Demanio dello Stato, o alle quistioni di pubblica amministrazione non sono della competenza dei Tribunali ordinarij.
3. Delle traduzioni in giudizio degli Agenti immediati dell'amministrazione pubblica.
4. Delle appellazioni dalle decisioni dei Consigli di Prefettura.
5. Delle domande di concessione di miniere, e stabilimenti di officine sui fiumi e canali navigabili.

Art. XXVII.

Le Conseil Législatif est présidé par un de ses Membres nommé par le Roi.

§. 3.

Du Conseil des Auditeurs.

Art. XXVIII.

Ce Conseil est composé au plus de quinze Conseillers d'Etat.

Art. XXIX.

Ce Conseil, sur le renvoi qui lui est fait par ordre de S. M., des rapports et des propositions des Ministres, connaît :

1. De toutes les affaires contentieuses ;
2. De tous les conflits de juridictions pour cause de revendication d'affaires, qui tenant aux intérêts immédiats du domaine de l'Etat, ou aux questions d'administration publique, ne sont pas de la compétence des Tribunaux ordinaires ;
3. Des mises en jugement des agens immédiats de l'administration publique ;
4. Des appels des décisions des Conseils de Préfecture ;
5. Des demandes en concession de mines et établissemens d'usine sur les fleuves et canaux navigables.

6. Delle autorizzazioni da accordarsi sia alle Comuni, sia agli Spedali, ed altri Istituti di pubblica beneficenza, sia agli stabilimenti del Culto per l'accettazione di donazioni o legati, per vendite, permute, transazioni, e sovrimposte locali.

7. Delle proposizioni di pensioni, e trattamento di ritirata, o di giubilazione a favore degli ufficiali, e soldati, e degl'impiegati civili.

Art. XXX.

Il Consiglio degli Uditori è presieduto da uno de' suoi Membri nominato dal Re.

Art. XXXI.

Gli affari contenziosi fra il Demanio, ed i particolari, e le appellazioni dalle decisioni dei Consiglj di Prefettura sono accennati sopra una Tabella affissa alla Segretaria generale del Consiglio, affinchè le parti possano esserne avvertite, e produrre le loro memorie per iscritto entro un mese peretoriaamente.

6. Des autorisations à accorder soit aux Communes, soit aux Hopitaux et autres établissements de bienfaisance publique, soit aux établissements du Culte pour l'acceptation des donations, et legs, pour des ventes échanges, transactions et impositions locales.

7. Des propositions de pensions de soldes de retraite en faveur des officier et soldats et des employés civils.

Art. XXX.

Le Conseil des Auditeurs est présidé par un de ses Membres nommé par le Roi.

Art. XXXI.

Les affaires contentieuses entre le Domaine et les particuliers, et les appels des décisions des Conseils de Préfecture, sont inscrits sur un rôle affiché au Secretariat Général du Conseil, afin que les parties puissent être averties et produire leurs mémoires par écrit dans le cours d'un mois pour tout délai.

*Divisione in servizio ordinario, e straordinario, e in sezioni:
Ordine del lavoro.*

Art. XXXII.

I Membri del Consiglio di Stato sono divisi in servizio ordinario, ed in servizio straordinario.

Le liste del servizio ordinario, e straordinario sono fissate da S. M. il Re ogni sei mesi.

Art. XXXIII.

Il Consiglio Legislativo, ed il Consiglio degli Uditori si dividono in tre sezioni cioè:

- Sezione di Legislazione, e del Culto.
- Sezione dell' Interno, e delle Finanze.
- Sezione di Guerra e Marina.

Art. XXXIV.

Le Sezioni fanno l' esame preventivo, e lo spoglio degli affari rimessi ai Consigli Legislativo, e degli Uditori. Un Membro della sezione ne fa il rapporto.

Il Consiglio dei Consultori, il Consiglio

Division en service ordinaire
et extraordinaire, et en sections :
Ordre du travail.

Art. XXXII.

Les Membres du Conseil d'Etat sont divisés en service ordinaire et en service extraordinaire.

Les listes du service ordinaire et du service extraordinaire sont arrêtées par le Roi tous les six mois.

Art. XXXIII.

Le Conseil Législatif et le Conseil des Auditeurs se divisent en trois sections, savoir :

*Section de la Législation et du Culte ;
Section de l'Intérieur et des Finances ;
Section de la Guerre et de la Marine.*

Art. XXXIV.

Les Sections font l'examen préalable et le dépouillement des affaires renvoyées au Conseil Législatif et au Conseil des Auditeurs. Un des Membres de la Section en fait le rapport.

Le Conseil des Consultants, le Conseil

Legislativo, ed il Consiglio degli Uditori stendono in seduta particolare, e in forma di progetto di Legge, Regolamento, Decreto, o decisione il loro parere sugli oggetti che loro saranno stati rimessi.

Questi progetti sono presentati dal Presidente di ciascun Consiglio al Re, il quale pria di adottarli ne ordina la trasmissione al Consiglio di Stato.

Art. XXXV.

Il Consiglio di Stato è presieduto dal Re, ed in di lui assenza da un Grande Ufficiale della Corona, o da un Consigliere Consultore delegato a quest' effetto da S. M.

Art. XXXVI.

Il Consiglio di Stato non ha che voce consultiva.

Art. XXXVII.

Allorchè egli delibera sopra progetto di Legge, o di Regolamento di pubblica amministrazione di due terzi de' Membri in servizio ordinario debbono essere presenti.

Non può deliberare sugli altri oggetti, che allorquando vi sono almeno diciotto Membri presenti.

Législatif et le Conseil des Auditeurs rédigent en séance particulière, et en forme de projets de Lois, de Règlement, décret ou décision, leur avis sur les objets qui leur ont été renvoyés.

Ces projets sont présentés par les Présidens de chaque Conseil au Roi, qui, avant de les adopter, en ordonne le renvoi au Conseil d'Etat.

Art. XXXV.

Le Conseil d'Etat est présidé par le Roi, et en son absence, par un Grand Officier de le Couronne ou un Conseiller, Consulteur désigné à cet effet par S. M.

Art. XXXVI.

Le Conseil d'Etat n'a que voix consultative.

Art. XXXVII.

Lors qu'il délibère sur des projets de Lois, ou de réglemens d'administration publique, les deux tiers des Membres en service ordinaire doivent être présens.

Il ne peut délibérer sur les autres objets que lorsqu'il y a au moins dix huit membres présens.

Art. XXXVIII.

Avvi un Segretario Generale Consiglio di Stato, il quale ha dei sostituti, il di cui numero è determinato in ragione dei bisogni del servizio.

§. 5.

Disposizioni Generali.

Art. XXXIX.

Dopo la primitiva formazione niuno potrà esser nominato Membro del Consiglio Legislativo, se non è stato Membro del Consiglio degli Uditori; Niuno potrà essere nominato Membro del Consiglio de' Consultori, se non è stato Membro del Consiglio Legislativo.

Art. XL.

Il trattamento de' Membri del Consiglio degli Uditori è fissato in 6m. lire di Milano. Quello de' Membri del Consiglio Legislativo in 15m. lire. Quello de' Membri del Consiglio de' Consultori in 25m. lire.

Art. XLI.

I Membri del Consiglio de' Consultori sono

Art. XXXVIII.

Il y a un Secrétaire Général du Conseil d'Etat. Il a des substituts dont le nombre est déterminé conformément aux besoins du service.

§. 5.

Dispositions générales.

Art. XXXIX.

Après la première formation, nul ne pourra être nommé Membre du Conseil Législatif, s'il n'a été Membre du Conseil des Auditeurs; nul ne pourra être nommé Membre du Conseil des Consultants, s'il n'a été Membre du Conseil Législatif.

Art. XL.

Les traitemens des Membres du Conseil des Auditeurs est fixé à six mille livres de Milan; celui des Membres du Conseil Législatif à quinze mille livres; celui des membres du Conseil des Consultants à vingt-cinq mille livres.

Art. XLI.

Les Membres du Conseil des Consultants

Consiglieri di Stato a vita: non possono essere rievocati dal Re, e se per un di lui ordine, o per qualunque siasi altra causa vengono a cessare dalle loro funzioni, conservano il loro titolo, il loro rango, le loro prerogative, ed i loro appuntamenti. Essi non li perdono che per le stesse cause, che importano perdita dei diritti di cittadinanza.

Art. XLII.

I Ministri sono Membri nati dal Consiglio di Stato durante l'esercizio delle loro funzioni. Eglino possono intervenire ai Consigli sia de' Consultori, sia Legislativo, sia degli Uditori a misura che gli oggetti che vi sono trattati, riguardano il loro rispettivo dipartimento.

Art. XLIII.

Il Re affida, quando lo giudica opportuno, ai Membri del Consiglio di Stato, o qualche ramo di pubblica amministrazione, o qualche dipartimento dei ministri, ovvero delle missioni nell'interno, od all'esterno.

sont Conseillers d'Etat à vie. Ils ne peuvent être révoqués par le Roi; et si, par un ordre du Roi, ou par toute autre cause, que ce puisse être, ils viennent à cesser leurs fonctions, ils conservent leur titre, leur rang, leurs prérogatives, et leur traitement. Ils ne les perdent que par les mêmes causes, qui entraînent la perte des droits de cité.

Art. XLII.

Les Ministres sont membres nés du Conseil d'Etat pendant la durée de leurs fonctions. Ils peuvent assister aux Conseils soit des Consultants soit Législatif, soit des Auditeurs, selon que les objets qui y sont traités, concernent leurs départemens respectifs

Art. XLIII.

Le Roi confie, quand il le juge convenable, aux Membres du Conseil d'Etat, soit des parties d'administration publique, soit des départemens du ministère, soit des missions dans l'intérieur, et à l'étranger.

TITOLO V.

Del Corpo Legislativo

Art. XLIV.

Il Re fa l'apertura delle Sessioni del Corpo Legislativo.

Art. XLV.

La Camera degli Oratori, è soppressa. I progetti di Leggi sono rimessi ad una Commissione, che il Corpo Legislativo nomina nel suo seno, e che gliene fa rapporto.

Art. XLVI.

Il Corpo Legislativo ha un Presidente, e due Questori, che sono nominati dal Re per due anni.

Art. XLVII.

Sono di competenza del Corpo Legislativo.

1. Il conto annuo delle entrate, e spese dello Stato;
2. La coscrizione militare;
3. L'alienazione de' Beni Nazionali;
4. Il sistema monetario;
5. I cambiamenti da introdursi nel siste-

TITRE V.

Du Corps Législatif.

Art. XLIV.

Le Roi fait l'ouverture des Sessions du Corps Législatif.

Art. XLV.

La Chambre des Orateurs est supprimée. Les projets de Loi sont renvoyés à une Commission que le Corps Législatif nomme dans son sein, et qui lui en fait le rapport.

Art. XLVI.

Le Corps Législatif a un Président, et deux Questeurs, qui sont nommés par le Roi, et pour deux ans.

Art. XLVII.

Sont de la compétence du Corps Législatif.

1. Le compte annuel des recettes, et dépenses de l'Etat ;
2. La conscription militaire ;
3. L'aliénation des Biens nationaux ;
4. Le système monétaire ;
5. Les changemens à introduire dans le

ma delle Contribuzioni pubbliche collo stabilimento, o di nuove imposte, o di nuove tariffe per le imposte esistenti;

6. Le modificazioni da farsi alla Legislazione, sia Civile, sia d'alto Criminale, sia Commerciale.

Tutt'altro oggetto è di competenza della pubblica Amministrazione.

Art. XLVIII.

Ogni anno è fatto sul Tesoro Pubblico un fondo di trecento mille lire per sostenere le spese del Corpo Legislativo sia per le riparazioni, ed il mantenimento del suo Palazzo, sia per le spese dei di lui Ufficj, sia per le indennizzazioni da accordarsi a ciascheduno dei di lui Membri.

Questo fondo è amministrato dal Presidente, e dai Questori conformemente a un Decreto, che sarà fatto ogni due anni in Comitato segreto, col quale il Corpo Legislativo ne regola l'impiego.

Su questa somma è prelevato l'onorario annuo del Presidente, e dei Questori, il quale è fissato per il Presidente a 25m. lire, e per i Questori a 10m. lire per ciascheduno.

Art.

système des contributions publiques par l'établissement ou de nouvelles impositions, ou de nouveaux tarifs pour les impositions existantes ;

6. Les modifications à apporter à la législation, soit civile, soit de grand criminel, soit commerciale.

Tous autres objets sont du ressort de l'administration publique.

Art. XLVIII.

Il est fait chaque année au Trésor public un fonds de trois cent mille livres, afin de subvenir aux dépenses du Corps Législatif, soit pour les réparations, et l'entretien de son Palais, soit pour les frais de ses bureaux, soit pour les indemnités à accorder à chacun de ses Membres.

Ce fonds est administré par le Président, et par les Questeurs, conformément à un arrêté pris tous les deux ans en Comité secret, et par lequele Corps Législatif en règle l'emploi.

Sur cette somme est prélevé le montant du traitement annuel du Président, et des Questeurs, lequel est fixé pour le Président à 25 mille livres, et pour chacun des Questeurs à dix mille livres.

Art. XLIX.

Il Re può disciorre il Corpo Legislativo.
Entro i sei mesi che seguono lo scioglimento del Corpo Legislativo, i Collegj sono convocati per procedere a nuove elezioni.

T I T O L O VI.

Dell' Ordine Giudiziario.

Art. L.

I Giudici sono nominati dal Re, le loro funzioni sono a vita.

Art. LI.

Tutti i Tribunali, eccettuati quelli della Giustizia di pace, sono composti di più Giudici che deliberano, e pronunciano a maggioranza di voti.

Art. LII.

Le cause criminali sono sempre giudicate da Giudici, che hanno ascoltati i testimonj, e Giudici devono sedere in numero pari.

X 51 X
Art. XLIX.

*Le Roi peut-dissoudre le Corps Législatif.
Dans les six mois qui suivent la dissolution du Corps Législatif, les Colleges sont convoqués pour procéder à des nouvelles élections.*

T I T R E VI.

De l'Ordre Judiciaire.

Art. L.

Les Juges sont nommés par le Roi ; leur fonctions sont à vie.

Art. LI.

Les Tribunaux, autres que les Justices de paix sont composés de plusieurs Juges, qui délibèrent et prononcent à la majorité des voix.

Art. LII.

Les jugemens criminels sont toujours rendus par les Juges qui ont entendu les témoins. Les Juges doivent siéger en nombre pair.

Art. LIII.

Le sessioni dei Tribunali sia civili, sia criminali sono pubbliche.

I testimonj, e i difensori degli accusati saranno sempre ascoltati nell'udienza.

Art. LIV.

Ogni qualvolta il Tribunale di Cassazione viene in cognizione, che il senso di una Legge, o di un articolo di Legge dia luogo per parte dei Tribunali ad una falsa interpretazione, ne informa il Gran Giudice, il cui rapporto su quest'oggetto viene presentato alla discussione del Consiglio di Stato, in seguito di che il Re pronuncia sopra il senso che si deve dare ai termini della Legge.

Art. LV.

Non vi sarà che un solo Codice Civile per tutto il Regno d'Italia.

Art. LVI.

Il Codice Napoleone sarà messo in attività, ed avrà forza di Legge a datare dal primo Gennajo prossimo.

A quest'effetto il Gran Giudice nominerà una commissione di sei Giuris-Consulti

Art. LIII.

Les séances des Tribunaux, soit civils, soit criminels, sont publiques.

L'audition des Témoins et des Défenseurs des accusés à toujours lieu à l'audience.

Art. LIV.

Toutes les fois que le Tribunal de Cassation s'aperçoit que le sens d'une Loi, ou d'un article de Loi, donne lieu, de la part des Tribunaux, à une fausse interprétation, il en réfère au Grand Juge dont le rapport sur ce sujet est présenté à la discussion du Conseil d'Etat. Après quoi le Roi prononce sur le sens qu'on doit donner aux termes de la Loi.

Art. LV.

Il n'y aura qu'un seul code civil pour tout le Royaume d'Italie.

Art. LVI.

Le Code Napoleon sera mis en activité et aura force de Loi à dater du premier Janvier prochain.

A cet effet le Grand-Juge nommera une commission de six Juris Consultes pour en

per farne la traduzione in lingua latina, ed italiana.

Questa traduzione sarà presentata all'approvazione del Re il primo Novembre prossimo al più tardi.

Codice sarà in seguito stampato, e pubblicato in latino, in italiano, e in francese. La sola traduzione italiana potrà essere citata nei Tribunali, ed aver forza di Legge.

Art. LVII.

Non vi potrà essere fatto cambiamento alcuno per lo spazio di 5 anni. Dopo questo tempo il Tribunale di Cassazione, e gli altri Tribunali essendo stati consultati, il Consiglio di Stato propone una Legge tendente a modificare ciò che sarà ritenuto difettoso nel Codice.

T I T O L O VII.

Del diritto di far grazia.

Art. LVIII.

Il Re ha il diritto di far grazia; Egli lo esercita dopo aver inteso il parere di un Consiglio privato composto del Gran Giudice, di un Grande Ufficiale civile della Corona, d' un Grande Ufficiale militare, d' un Membro del Consiglio dei Consultori, e d' un Membro del primo Tribunale del Regno.

faire la traduction en langues latine et italienne.

Cette traduction sera présentée à l'approbation du Roi le premier du mois de Novembre au plus tard.

Le Code sera ensuite imprimé et publié en latin, italien et français. Les termes de la redaction italienne pourront seuls être cités dans les Tribunaux, et y avoir force de Loi :

Art. LVII.

Il ne pourra être apporté au Code aucun changement pendant l'espace de cinq années. Après ce terme, le Tribunal de Cassation, et les autres Tribunaux ayant été consultés, le Conseil d'Etat proposera une Loi tendante à modifier ce qui sera reconnu defectueux.

T I T R E VII.

Du Droit de faire grace.

Art. LVIII.

Le Roi a droit de faire grâce; il l'exerce après avoir entendu un Conseil privé composé du grand Juge, d'un Grand'Officier civil de la Couronne, d'un Grand'Officier militaire, d'un Membre du Conseil des Consultants, et d'un Membre du premier Tribunal du Royaume.

TITOLÒ VIII.

Dell' ordine della Corona di ferro.

§. I.

Creazione ed organizzazione.

Art. LIX.

Affine di assicurare con dei contrassegni di onore una degna ricompensa ai servizi resi alla Corona tanto nella carriera delle Armi, che in quella dell' Amministrazione, della Magistratura, delle Lettere, e delle Arti, sarà istituito un Ordine sotto la denominazione di *Ordine della Corona di ferro.*

Art. LX.

Quest' Ordine sarà composto di cinquecento Cavalieri, cento Commendatori, e venti Dignitarj.

Art. LXI.

I Re d' Italia saranno Gran Maestri dell' Ordine.

Nulla di meno l' Imperatore e Re NAPOLEONE, nella sua qualità di Fondatore, ne conserverà finchè vive, il titolo e le funzioni di cui Essi non godranno che dopo Lui.

TITRE VIII.

De l'Ordre de la Couronne de fer.

§. I.

Création et Organisation.

Art. LIX.

Alfin d'assurer par des temoignagés d'honneur une digne récompense aux services rendus à la Couronne, tant dans la carrière des armes, que dans celle de l'administration, de la Magistrature, des lettres ou des arts, il sera institué un Ordre sous la dénomination d'Ordre de la Couronne de fer.

Art. LX.

Cet Ordre sera composé de cinqcents Chevaliers, cent Commandeurs & vingt Dignitaires.

Art. LXI.

Les Rois d'Italie seront Grands Maîtres de l'Ordre.

Néanmoins l'Empereur et Roi NAPOLEON, en sa qualité de Fondateur, en conservera, sa vie durant, le titre et les fonctions dont ils ne jouiront qu'après lui.

Duecento posti di Cavalieri, venticinque di Commendatori e cinque di Dignitarj sono specialmente destinati per la prima formazione agli ufficiali e soldati Francesi che hanno avuto una parte gloriosa nelle battaglie, il cui successo ha più contribuito alla fondazione del Regno.

§. 2.

Decorazioni.

Art. LXIII.

La Decorazione dell' Ordine consisterà nell' emblema della Corona Lombarda, intorno alla quale saranno scritte queste parole " *Dio me l' ha data, guai a chi la toccherà* ".

Questa Decorazione sarà sospesa ad un nastro color d'arancio con striscie verdi all' orlo.

Art. LXIV.

I Cavalieri la porteranno d' argento attaccata al lato sinistro.

I Commendatori la porteranno d' oro attaccata nella stessa maniera.

I Dignitarj la porteranno pendente al collo.

X 59 X
Art. LXII.

Deux cents places de Chevaliers, vingt cinq de Commandeurs, et cinq de Dignitaires sont affectées spécialement pour la première formation; aux Officiers et soldats français qui ont pris une part glorieuse aux batailles dont le succès à le plus contribué à la fondation du Royaume.

§. 2.

Décoration.

Art. LXIII.

La Décoration de l'ordre consistera dans la représentation de la Couronne lombarde au tour de laquelle seront écrits ces mots " Dieu me l' a donnée; gare à qui y touchera „

Cette Décoration sera suspendue à un ruban de couleur orange avec lizerès verts.

Art. LXIV.

Les Chevaliers la porteront en argent attachée au côté gauche.

Les Commandeurs la porteront en or attachée de la même manière.

Les Dignitaires la porteront au cou et en sautoir.

Nomina, ricevimento e giuramento.

Art. LXV.

Il Gran Maestro nominerà a tutti i posti dell' Ordine.

Art. LXVI.

I Commendatori saranno scelti fra i Cavalieri, e i Dignitarj fra i Commendatori. In conseguenza, e per la prima formazione, tutti i Membri dell' Ordine saranno nominati Cavalieri.

Art. LXVII.

Ogni anno il giorno dell' Ascensione sarà provveduto alle piazze vacanti.

Art. LXVIII.

Tutti i Cavalieri, Commendatori, e Dignitarj si riuniranno il giorno suddetto in Capitolo generale nella Chiesa Metropolitana di Milano; niuno potrà essere dispensato dall' assistervi senza aver fatti approvare i motivi della sua assenza dal Gran Consiglio di cui si parlerà in seguito.

Nomination, Réception, et Serment.

Art. LXV.

Le Grand-Maître nommera à toutes les places de l'Ordre.

Art. LXVI.

Les Commandeurs seront choisis parmi les Chevaliers, et les Dignitaires parmi les Commandeurs. En conséquence, & pour la première formation, tous les Membres de l'Ordre seront nommés Chevaliers.

Art. LXVII.

Chaque année, au jour de l'Ascension, il sera pourvu aux places vacantes.

Art. LXVIII.

Tous les Chevaliers, Commandeurs, et Dignitaires se réuniront le dit jour en Chapitre général dans l'Eglise Métropolitaine de Milan; aucun ne pourra être dispensé d'y assister sans avoir fait agréer les motifs de son absence au Grand Conseil dont il sera parlé ci après.

Art. LXIX.

I nuovi Cavalieri presteranno giuramento in Capitolo generale e sarà proceduto alla loro accettazione conformemente al Cerimoniale che verrà regolato.

Art. LXX.

Le notizie storiche dei Membri dell'Ordine che fossero morti nell'anno saranno lette in questa solennità. L'Oratore farà la storia dei nuovi servigj ch'essi avranno resi dopo la loro nomina. Egli ricorderà i principj, sui quali l'Ordine è fondato, e le circostanze che hanno preceduto la sua fondazione.

Art. LXXI.

Il giuramento de' Cavalieri è concepito in questi termini. „ Io giuro di dedicarmi alla difesa del Re, della Corona, e dell'integrità del Regno d'Italia, e della gloria del suo Fondatore. „

Art. LXXII.

I Principi della Casa del Gran Maestro, i Principi delle Case stranieri, e gli altri stranieri, ai quali le decorazioni dell'Ordine saranno accordate, non si calcoleranno nel numero fissato dall'art. LXII.

(63)
Art. LXIX.

Les nouveaux Chevaliers prêteront serment en Chapitre général, et il sera procédé à leur réception, conformément au Cérémonial qui sera réglé.

Art. LXX.

La notice historique de ceux des Membres de l'Ordre morts pendant l'année sera prononcée dans cette solennité. L'orateur fera l'histoire des nouveaux services qu'ils auront rendus depuis leur nomination. Il rappellera les principes sur lesquels l'Ordre est fondé, et les circonstances qui ont précédé sa fondation.

Art. LXXI.

Le serment des Chevaliers est conçu en ces termes: " Je jure de me dévouer à la défense du Roi, de la Couronne, et de l'intégrité du Royaume d'Italie, et à la gloire de son Fondateur. "

Art. LXXII.

Les Princes de la Maison du Grand Maître, les Princes des Maisons étrangères et les autres étrangers auxquels les décorations de l'Ordre serout accordées ne compteront point dans le nombre fixé par l'art. 62.

Dotazione, ed Amministrazione.

Art. LXXIII.

Sarà applicato alla dotazione dell' ordine un reddito di 40000. lire di Milano sul Monte Napoleone.

Art. LXXIV.

I Membri dell'Ordine godranno d' un onorario annuo cioè.

Pei Cavalieri di	L. 300.
Pei Commendatori di	L. 700.
Pei Dignitarj di	L.3000.

Art. LXXV.

Sul reddito di questa dotazione sarà prelevata una somma annua di 100,000. lire per le pensioni straordinarie, che il Gran Maestro giudicherà a proposito di accordare a dei Cavalieri, Commendatori, o Dignitarj. Le pensioni saranno a vita.

Art. LXXVI.

I Gran Dignitarj comporranno il Gran Consiglio d' Amministrazione dell' Ordine.

Saranno scelti fra i Gran Dignitarj un Cancelliere, e un Tesoriere dell' Ordine.

Art.

Dotation, et Administration.

Art. LXXIII.

Il sera affecté à la donation de l'ordre un revenu de quatre cent mille livres de Milan sur le Monte Napoleon.

Art. LXXIV.

Les Membres de l'Ordre jouiront d'un traitement annuel savoir :

<i>Pour les Chevaliers de</i>	<i>Liv. 300</i>
<i>Pour les Commendeurs de</i>	<i>700</i>
<i>Pour les Dignitaires de</i>	<i>3000</i>

Art. LXXV.

Il sera réservé sur le revenu de cette dotation une somme annuelle de 100,000 livres pour les pensions extraordinaires que le Grand-Maitre jugera à propos d'accorder à des Chevaliers, Commendeurs, ou Dignitaires. Ces pensions seront à vie.

Art. LXXVI.

Les Grands Dignitaires composeront le Grand Conseil d'Administration de l'Ordre.

Un Chancelier, et un Trésorier de l'Ordre seront choisis parmi les Dignitaires.

Num. 5.

Fra i Commendatori, un Maestro delle Cerimonie.

Fra i Cavalieri, due Ajutanti delle Cerimonie.

TITOLO ULTIMO.

Disposizioni generali.

Art. LXXVII.

Le disposizioni della Costituzione di Lione che non sono contrarie agli Statuti Costituzionali sono confermate.

F. MARESCALCHI, CAPRARA, PARADISI, FENAROLI, COSTABILI, LUOSI, MOSCATI, GUICCIARDI Consultori.

ALDINI Presidente della Censura, STANISLAO BOVARA, GIOVANNI TAMASIA Segretari della Censura, GIUSEPPE TAVERNA, GIUSEPPE SORESINA VIDONI, LORENZO SCAZZA, BABNABA ORIANI, FE' MARC' ANTONIO, BRUNETTI VINCENZO, VERTOVA GIAMBATTISTA, CONTI FRANCESCO, PIAZZONI GIAMBATTISTA, CASTIGLIONI LUIGI, BIGNAMI CARIO, BENTIVOGLIO CARLO, SALINA LUIGI, PEREGALLI FRANCESCO, BOLOGNA SEBASTIANO, MASSARI LUIGI, ODESCALCHI, BAZZETTA Membri della Censura.

*Un Maître des Cérémonies parmi les Com-
mendeurs.*

*Deux Aides des Cérémonies parmi les Che-
valiers.*

TITRE DERNIER.

Dispositions générales.

Art. LXXVII.

*Les dispositions des Constitutions de Lyon,
qui ne sont pas contraires aux Statuts Con-
stitutionnels, sont confirmées.*

Comandiamo, ed ordiniamo che le Presenti munite dei Sigilli dello Stato, ed inserite nel Bollettino delle Leggi siano dirette ai Tribunali, ed alle Autorità amministrative perchè le trascrivano nei loro Registri, le osservino, e le facciano osservare, ed il nostro Segretario di Stato del nostro Regno d'Italia è incaricato d'invigilare sulla esecuzione. Dato dal Nostro Palazzo di Milano questo dì 6 Giugno 1805, primo del Nostro Regno.

L. S.

N A P O L E O N E .

Visto da Noi Cancelliere

Per l'Imperatore e Re

Guarda-Sigilli della Corona

Il Consigliere Seg. di Stato

Melzi.

L. Vaccari.

1806. Addì 28 Aprile.

Per Commissione del Magistrato Civile della
Provincia di Venezia.

Pietro Vincenti Foscarini Segr. Gener.

REGOLAMENTI

SOPRA

I NITRI, E POLVERI.

DECRETO.

*Portante il Regolamento pei Nitri,
e Polveri.*

21 Maggio 1804. Anno III.

Il Vice-Presidente della Repubblica
Sul rapporto dei Ministri della Guerra, e
delle Finanze

Decreta.

I. Il Regolamento sui Nitri, e Polveri annesso al presente Decreto è approvato.

II. I Ministri della Guerra, e delle Finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto, che in un con detto Regolamento sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Melzi.

Il Consigliere Segr. di Stato

L. Vaccari.

REGOLAMENTO PEI NITRI, E POLVERI.

TITOLO I.

Dei Nitri.

O C A P O I I

Dei Salnitrai.

1. **L**A Nazione esercita il diritto privato di raccogliere il Nitro per mezzo de' salnitrai. I salnitrai sono nominati dal Ministro delle Finanze.

2. Il territorio di ciascuna Regolatoria e Delegazione è diviso in circondarj.

3. Ad ogni salnitrajo è assegnato un circondario, che non può oltrepassare. Possono assegnarsi più circondarj ad un solo salnitrajo.

4. E' fissata per ogni circondario la quantità minima di Nitro greggio o detto di prima cotta, che il salnitrajo dovrà somministrare annualmente.

5. La minima da assegnarsi nel 1804. rimane fissa per tutto il 1806. La minima è determinata per la prima volta in ragione della estensione, e qualità del circondario, del

prodotto degli anni antecedenti, e de' mezzi di ciascun salnitrajo.

6. A cominciare dal 1807. si determina ogni tre anni sul prodotto medio del triennio precedente.

7. Dove le circostanze locali non permettono di assegnare a' salnitrai uno speciale circondario, il Ministro delle Finanze nell' autorizzarli al cumulativo esercizio della professione in un determinato Comune, od estensione di territorio, fissa la quantità minima che ciascuno di essi sarà obbligato di somministrare ogni anno. Pendente l' anno il numero de' salnitrai non potrà essere aumentato.

8. Ogni salnitrajo che non consegna la quantità minima di Nitro che gli è stata fissata paga a titolo di pena convenzionale alla Finanza lire tre per ogni quarto di quintale mancante, a meno che non provi di esserne stato impedito da accidente di forza maggiore.

9. Il salnitrajo che si obbligherà con cauzione idonea alla somministrazione della quantità minima, all' esecuzione delle prescrizioni normali che verranno fissate dall' Ispettorìa de' Nitri e Polveri, ed al rimborso dell' anticipazione come abbasso, riceverà dalla Finanza a titolo di scorta una somma senz' interesse equivalente alla metà dell' importo della quantità minima del Nitro che si obbliga di somministrare, con che detta somma non ecceda lire 600.

10. Mancando all'obbligo assunto, il salnitrajo, e la sicurtà sono tenute di pagare alla Finanza a titolo di pena convenzionale la somma enunciata nell'Articolo 8., e l'interesse inoltre dell'anticipazione in ragione del 5. per cento oltre il pronto rimborso di essa.

11. Detto rimborso ha per luogo, quando il salnitrajo cessa, per qualunque caso, dal servizio, o si rinnova la quantità minima che serve di base all'anticipazione, la quale si rinnoverà in proporzione.

12. I salnitrai, che forniranno una quantità maggiore dell'assegnata, riceveranno oltre il prezzo un premio di lire tre per ogni quarto di quintale eccedente la quantità assegnata.

13. Per le farine nitrose ammissibili a termini dell'Articolo 51 il premio è della metà.

14. Passato il 1806. la quantità minima, il premio pel di più consegnato, e la pena convenzionale pel consegnato di meno saranno ragguagliati in ragione di Nitro puro.

15. I salnitrai sono muniti di patente, e di una medaglia che portano esteriormente nell'esercizio della loro professione.

16. Appiedi della patente verrà specificato il nome, cognome, e patria dei commessi, di cui il salnitrajo credesse di valersi nella raccolta del Nitro, e del fatto de' quali rimane risponsabile.

17. Le patenti de' salnitrai sono annuali,

e gratuite. Si rinnovano di diritto per que' salnitrai che hanno somministrata la quantità minima loro assegnata. Fra i nuovi aspiranti sono preferiti quelli che si offrono alle condizioni indicate negli Articoli 9, e 10.


18. Non potrà demolirsi alcun fabbricato, se non si notifica prima alla Municipalità del luogo, la quale per comodità de' salnitrai terrà una tabella, dove saranno notate le Case, nelle quali si fanno demolizioni. I proprietarj dei fabbricati, ed i capi mastri sono egualmente responsabili della notificazione che si fosse ommessa sotto le pene prescritte, o da prescriversi dalla Polizia locale ne' limiti della propria facoltà.

19. La Polizia presta pure la necessaria assistenza ai salnitrai, cui fosse vietato di poter liberamente entrare nelle case, e luoghi di ragion privata, e di raccogliervi colle forme prescritte le terre, e fioriture nitrose.

20. I salnitrai che al cominciare dal primo Gennajo 1804. avranno per anni dieci non interrotti servito senza dar luogo a fondato reclamo per parte del privato o del pubblico, e costantemente passata ad un tempo la quantità minima loro assegnata, gioiranno continuando nel servizio di un'annua gratificazione non minore di lire cento, nè maggiore di lire trecento, secondo le circostanze di merito, età, e famiglia.

21. La gratificazione continua per tre anni dopo la morte del salnitrajo a favore del-

la di lui Vedova , e figli di età minore.



C A P O II.

Delle Nitriere artificiali.

22. E' libero a chiunque lo stabilire delle nitriere artificiali mediante licenza, che si accorda gratuitamente dai Regolatori, e Delegati di Finanza,

23. A qualunque privato che stabilisca, e si obblighi di mantenere in attività per anni 9, almeno una nitriera artificiale, il Governo sul parere del Prefetto del Dipartimento, e sentito il Ministro delle Finanze accorderà.

1. L'uso gratuito del terreno, o locale nazionale addattato che si trovasse disponibile.

2. Una somma a titolo di sovvenzione proporzionata all'importanza dello stabilimento. Detta somma non potrà eccedere Lire due mille, e verrà scontata negli ultimi tre anni senza interesse intanto. Questa somma potrà aumentarsi sino a lire mille di più, quando non vi sia terreno, o locale nazionale da accordarsi ad uso gratuito come sopra.

24. Il concessionario si obbligherà con sigurtà idonea alla restituzione della somma sovvenuta, ed a fornire annualmente alla Fi-

nanza la quantità minima di Nitro che gli verrà fissata di tre in tre anni.

25. Sono nel resto comuni al medesimo gli Art. 33 e 34.

26. Il proprietario della nitriera inoltre consoliderà in se solo il diritto privativo di raccogliere, e fabbricare Nitro nel circondario, osservato nel resto il prescritto pe' salnitrai patentati, quando si obblighi ne' modi, e per il tempo espressi negli Art. 23, e 24 a fornire annualmente alla Finanza tra il prodotto della nitriera, e del circondario il doppio almeno della quantità minima del Nitro greggio assegnata al circondario medesimo. L'esercizio di tale diritto avrà principio alla scadenza della patente de' salnitrai del circondario.

27. Quel cittadino che erigerà il primo una nitriera artificiale di qualche importanza in un Dipartimento, dove non esita, oltre ai vantaggi accordati dagli Art. 23, e 25 riceverà dal Governo il premio d'una medaglia d'oro del valore di zecchini cinquanta.

28. I Prefetti di concerto colle Società di agricoltura, e sentiti i chimici più esperti faranno stabilire nel Dipartimento, e nelle località più opportune una nitriera artificiale almeno a spesa, ed utile della Finanza. Il pianto dello stabilimento è trasmesso prima al Ministro delle Finanze per la sua approvazione.

29. Nei Comuni ove si troverà in attivi-

tà una nitriera artificiale o per conto della Finanza, o per altrui conto, verrà con un regolamento di polizia locale provveduto in modo che senza costo, o danno degli abitanti possa la nitriera raccogliere le sostanze vegetabili, ed animali proprie alla nitrificazione.

30. Il Ministro della Guerra darà le necessarie disposizioni, perchè nelle Scuderie Militari si eseguiscano le preparazioni opportune per la nitrificazione delle terre. Il prezzo del Nitro, che verrà estratto, dedotte le spese, cederà a profitto della cassa delle fortificazioni.



C A P O III.

De' Tezoni nazionali.

31. I tezoni nazionali verranno dati in Affitto per uno spazio non minore di anni tre, nè maggiore di nove. Per l'uso del locale non si esige somma alcuna.

32. L'affittuario si obbligherà a somministrare la quantità minima che gli verrà fissata di tre in tre anni.

33. Consegnandone meno è soggetto alla pena convenzionale portata dall' Art. 8 Oltrepassando la minima gioirà del premio di lire 12 per ogni quintale di Nitro puro, che fornirà di più.

34. Il prezzo de' nitri greggi provenienti da' tezoni dovrà calcolarsi in ragione del Nitro puro che contengono, e sarà eguale al prezzo fissato pel Nitro puro dall' Art. 46, o che venisse a fissarsi in progresso.

35. I tezoni saranno consegnati nello stato in cui trovansi.

36. L' affittuario dovrà eseguire coi metodi più economici insieme e proficui da prescri-versegli dall' Ispettoria de' Nitri tanto le opere necessarie a porli in attività, quanto le riparazioni annuali.

37. La Finanza accorda all' affittuario in principio del contratto una anticipazione a titolo di scorta senza interesse, la quale non potrà essere minore di lire cinquecento, nè maggiore di lire due mille.

38. Quest' anticipazione è restituita alla fine del contratto, ovvero compensata in tutto, o in parte colle miglorie che risulteranno fatte dall' affittuario, ed esistenti in tal tempo.

39. La ricognizione delle miglorie seguirà coll' intervento del successore nell' affitto del tezone.


40. L' affittuario garantisce la restituzione dell' anticipazione, e l' esecuzione del contratto con cauzione idonea.

41. Nessun privilegio di pascoli, condotte, asportazione di terre nitrificabili, o simili compete al tezone.

42. La Finanza accorderà all' affittuario del

tezone l'affitto dei pascoli nazionali, ove ne esistano, e sieno liberamente disponibili a stima di perito eleggibile dalla Finanza.

43. Quanto agli affitti pendenti de' tezioni nulla verrà innovato; salvo alla Finanza ed all'affittuario la facoltà di prendere de' concerti ulteriori di reciproca convenienza.



C A P O IV.

Del prezzo de' Nitri tanto greggi che puri che si vendono alla Finanza.

44. Conformemente alla Legge delli 5. Nevoso anno IX. chiunque raccoglie o fabbrica Nitri nello Stato, o ne introduce dall' Estero è obbligato di farne la vendita alla Finanza.

45. La Finanza paga il Nitro greggio al prezzo di lire dodici, o dodici e mezzo di Milano per ogni quarto di quintale secondo le località.

46. Il Nitro puro contenuto nel Nitro greggio al prezzo di soldi 18 per ogni libbra da oncie dodeci peso, e moneta di Milano.

47. Pel Nitro che proveniente dall' Estero, o dalle fabbriche particolari venga rimesso alla Finanza già perfettamente depurato, il prezzo è di soldi 20.


48. E' libero ai salnitrai l'eleggere che il Nitro venga loro pagato in ragione del peso

del Nitro greggio, o in ragione del Nitro puro contenuto in esso.

49. A cominciare dal primo di Gennaro 1806 il Nitro greggio sarà pagato unicamente in ragione del Nitro puro che contiene, cioè a dire secondo la rispettiva bontà, e titolo.

50. Il Ministro delle Finanze farà diramare ai collettori, e rimettere gratuitamente ai salnitrai, proprietarj, ed affittuarj delle nitriere o tezioni una istruzione pratica per riconoscere la bontà del Nitro greggio. In detta istruzione si farà risultare specialmente il vantaggio che ne ridonda ai salnitrai dal pagarsi loro il Nitro greggio al prezzo di bontà.

51. Le farine nitrose che perdono più del 57 per cento sono rifiutate. Passato il 1805 saranno rifiutate le farine nitrose che perderanno più del 45 per cento. Le farine nitrose ammissibili si continuano a pagare lire 9 per ogni quarto di quintale, a meno che il salnitrajo elegga che gli vengano pagate in ragione del Nitro puro che contengono.



C A P O V.

Delle Raffinerie di Nitro.

52. Vi saranno per ora nella Repubblica tre raffinerie nazionali di Nitro in attività

una in Milano, una in Modena, ed una in Mantova.

53. La raffineria di Brescia sarà posta in attività, tostochè la raccolta de' Nitri nella Repubblica fornisca un alimento sufficiente alla fabbrica delle Polveri in detta Città.

54. Ad ogni raffineria sarà unita una Fabbrica di Nitro greggio.

55. I Nitri provenienti dalle Regolatorie, e Delegazioni di Finanza sono ripartiti, ed applicati a ciascuna delle tre raffinerie secondo che verrà prescritto dal Ministro delle Finanze giusta la località.

56. In ogni raffineria vi sarà uniformità di metodi, e di contabilità. Dovrà introdursi, e praticarsi in ciascuna il metodo delle lavande fredde.

57. In ogni raffineria vi sarà un magazzino, un capo raffinatore, un primo giornaliere che ne faccia in caso d' assenza, o d' impedimento le veci col titolo di sotto-capo, e un numero di operaj proporzionati al bisogno.

58. Presso il Magazziniere è la custodia de' generi, utensili, e macchine, e la contabilità. Il capo raffinatore risponde dell' esattezza delle operazioni.

59. L' Ispettore presenta la Pianta d' ogni raffineria al Ministro delle Finanze, sulla di cui proposizione il Governo l' approva.

60. Nessuna alterazione potrà farsi alla Pianta approvata dal Governo, nè nel numero degl' Individui, nè nei soldi.

C A P O VI.

*Del Prezzo de' Nitri, che si vendono
dalla Finanza.*

61. I Nitri continueranno ad essere venduti dalla Finanza ai seguenti prezzi per ogni libbra da oncie dodici peso, e moneta di Milano.

Nitro di prima cotta	lir. 15
Di seconda cotta	lir. 1.
Di terza cotta, o raffinato in modo equivalente	lir. 1:10

T I T O L O II.

Delle Polveri.

C A P O I.

Fabbriche delle Polveri.

62. **V**I saranno per ora nella Repubblica tre Fabbriche di Polveri in attività, una in Lambrate presso Milano, una in Marmirolo presso Mantova, una in Spilimberto presso Modena.

Num. 6.


del Ministro della Guerra a soldi 18 la libbra . La liquidazione dei conti tra i due Ministerj si farà di sei in sei mesi .

68. La spesa de' sacchi, barili, e trasporto delle Polveri per servizio del militare è a carico del Ministro della Guerra .

69. La Polvere sopraffina non sarà venduta che dai dispensieri ne' Comuni ove esista una Regolaria, e Delegazione di Finanza . Detti dispensieri non potranno vendere Polvere di altra qualità .

70. La Polvere da mina non si venderà che a grosse partite, e previa licenza di accordarsi soltanto a quelli che proveranno averne bisogno per le Arti loro, e cogli Attestati delle Autorità locali relativi alla quantità del consumo, sotto pena di decadere dal beneficio qualora ne abusassero .

71. Il Ministro delle Finanze prende le misure più efficaci per prevenire e reprimere ogni frode .



TITOLO III.

Dell' Ispettorìa de' Nitri, e delle Polveri.

C A P O I.

Organizzazione dell' Ispettorìa.

72. **C**onformemente all' Artic. VI. della Legge 5 Nevoso anno IX, e del Decreto del Governo degli 11 Luglio 1805 vi sarà nella Repubblica un' Ispettorìa de' Nitri, e delle Polveri composta di un Ispettore, e quattro sotto-Ispettori, uno de' quali risiede in Milano, uno in Mantova, uno in Modena, ed uno in Brescia.

73. In caso di assenza, od impedimento dell' Ispettore, il sotto-Ispettore in Milano ne fa le veci.


74. I sotto-Ispettori corrispondono coll' Ispettore; l' Ispettore coi Ministri della Guerra e delle Finanze secondo gli oggetti compresi nelle attribuzioni rispettive de' Ministeri.

75. L' Ispettore eccita la vigilanza de' Prefetti, de' Regulatori, e Delegati di Finanza su tutti gli oggetti interessanti la prosperità di questo ramo d' amministrazione.

76. La proposizione, e l'esecuzione de' metodi approvati dal Governo per la fabbricazione delle Polveri spetta al Ministro della Guerra. Ogni altra parte di questa amministrazione è fra le attribuzioni del Ministero delle Finanze.

77. L'Ispettore risiede in Milano: Il di lui Ufficio sarà in un locale vicino alla raffineria. Fanno parte di detto Ufficio, il sotto-Ispettore, un Segretario, ed un Ufficiale computista, il quale coadiuverà ancora il magazzinoiere nella tenuta de' registri, copia de' conti, e simili.

78. I sotto-Ispettori di Modena, Mantova e Brescia hanno ciascuno uno scrittore computista che li coadiuva:



C A P. II.

Dell' Ispettore.

79. L'Ispettore propone al Ministro delle Finanze l'organizzazione del materiale, e degli impiegati delle raffinerie, e fabbriche delle Polveri della Repubblica; ed al Ministro della Guerra i metodi per migliorarne la fabbricazione in qualità, e quantità: tiene mano all'esecuzione de' piani che verranno approvati dal Governo sulla proposizione de' due Ministri, ciascuno in ciò che lo ri-

guarda. Dirige e sorveglia in persona, o per mezzo de' sotto-Ispettori le operazioni, e la condotta di qualunque impiegato nelle raffinerie e fabbriche: controlla i cali de' Nitri, e la qualità del sal marino, o comune che se ne estrae mediante analisi a parte delle diverse qualità de' Nitri che passano alla raffinazione, come pure verifica, e controlla il calo delle Polveri.

80. I conti, stati, e fatte che il magazzinoere rimette alla Finanza debbono necessariamente esaminarsi, e vidimarsi dall'Ispettore, o sotto-Ispettore locale, i quali inoltre vi fanno occorrendo a parte le proprie osservazioni.

81. I fondi pel pagamento de' Nitri, e per le piccole spese ne' luoghi ove esistono le raffinerie, e le fabbriche delle Polveri saranno fatti dalle casse di Finanza presso il magazzinoere previa abilitazione del Ministro delle Finanze. Nessun pagamento può eseguirsi dal magazzinoere senza l'approvazione dell'Ispettore, o sotto-Ispettore locale.

82. Eccettuato il pagamento del prezzo de' Nitri da regularsi indistintamente, ed uniformemente sulle basi del presente Regolamento, ed i casi di urgenza tale che non permetta una regolare comunicazione è vietato all'Ispettore, e sotto-Ispettori l'ordinare verun' opera, o spesa, eccedente l'importare di lire cento. Ogni spesa maggiore esige l'approvazione del Ministro delle Finanze:

83. Non puòriceversi ne' magazzini verun articolo, come potassa, legna, zolfo, carbone, od altro qualunque, senza l'ordine in iscritto dell' Ispettore, o sotto-Ispettore che non lo darà, o lo darà colle dovute riserve, ove trovi che la quantità, qualità, ed epoche della fornitura non corrispondano al contratto.

84. La ricevuta del magazziniere a favore del fornitore deve per ottenersene il pagamento essere vidimata dall' Ispettore, o sotto-Ispettore.

85. La stessa vidimazione è necessaria ai conti degli Artefici per le fabbriche delle raffinerie, e Polveri.

86. L' Ispettore presenta per li quindici di ciascun mese al più tardi ai Ministri della Guerra, e delle Finanze lo stato di situazione d'ogni raffineria, e fabbrica delle Polveri nell' ultimo giorno del mese precedente; ed ogni anno nel mese di Settembre presenta insieme coll' inventario delle rimanenze all' ultimo di Agosto lo specchio generale delle operazioni dell' anno, distinto per ogni raffineria o fabbrica, e corredato dalle osservazioni di confronto coll' anno precedente.

87. Contemporaneamente l' Ispettore presenterà il conto preventivo delle spese per l' anno avvenire distinto nelle diverse raffinerie, e fabbriche, e classificato per ciascuna di esse nelle categorie indicate all' Art. 114.

88. Ogni tre anni incominciando dall' anno

presente, e più frequentemente, ove il Ministro delle Finanze ne conosca la necessità, l'Ispettore visiterà in persona le raffinerie e fabbriche delle Polveri, le nitriere, e i tezoni nazionali, e ne trasmetterà il rapporto dettagliato in doppio ai due Ministri.

89. Sarà sollecito in particolare di comunicare al Ministro delle Finanze le sue osservazioni sui mezzi pratici, e più propri per accrescere, e migliorare nelle diverse località la raccolta, e qualità de' Nitri, e le nitriere artificiali.



C A P. III.

De' sotto-Ispettori.

90. L'unione delle Regolatorie, e Delegazioni applicate in conformità dell' Art. 55 ad una delle raffinerie, e fabbriche delle Polveri formano il Distretto del sotto-Ispettore che vi è stabilito.

91. Vi è per ora un'eccezione per le Regolatorie, e Delegazioni cadenti nel Distretto del sotto-Ispettore di Brescia. Le incumbenze particolari di detto sotto-Ispettore sono determinate dagli Art. 116 e 117.

92. I quattro Distretti sono denominati dal luogo di residenza del sotto-Ispettore.

93. Le incumbenze del sotto-Ispettore nel proprio Distretto riguardano 1. la raffineria,

2. la fabbrica delle Polveri, 3. la raccolta de' Nitri, l'istruzione de' salnitrai, la direzione delle nitriere artificiali della Nazione del Distretto, 4. la corrispondenza coll' Ispettore, coi Regolatori e Delegati di Finanza.

94. In Milano l' Ispettore, od in caso di sua assenza od impedimento il sotto-Ispettore corrisponde immediatamente col Ministero delle Finanze.

95. Il sotto-Ispettore tiene un giornale per la raffineria, in cui registra 1. Le Partite di Nitro greggio che si ricevono, i prezzi rispettivi, e le collettorie o salnitrai, d'onde procedono. 2 Le partite di Nitro greggio che si pongono in lavorazione. 3 La quantità di potassa che vi si consuma. 4 I prodotti di ciascuna lavorazione tanto in Nitro che in sale comune. 5 Le partite di Nitro, e di Sale, che si esitano dalle fabbriche. 6 Le partite di Nitro che passano alla fabbrica delle polveri. 7 Le spese ordinarie, e straordinarie che avranno luogo.

96. Il sotto-Ispettore fa l'analisi delle diverse qualità de' Nitri greggi che si lavorano nella raffineria; confronta, e rettifica co' proprj i risultati di questa.

97. Provede perchè non si disperdano i residui delle cotte, le schiume, le terre separate, che fa lisciviare ogni anno a profitto della Nazione. Tanto egli che il magazzino tengono conto separato dei prodotti di questa lavorazione.

98. Il magazziniere rimette i conti, stati, e fatte mensili in doppio al sotto-Ispettore che, ritenutone presso di se un esemplare, ritorna l'altro da lui vidimato al magazziniere per la trasmissione al Ministro delle Finanze conformemente all' Art. 80.

99. Il sotto-Ispettore tiene un altro giornale per la fabbrica delle Polveri in cui registra 1. La quantità, e qualità de' Nitri, che dalla raffineria passano alla fabbrica. 2 La quantità, e qualità dello zolfo, del carbone, e della legna che entrano nei magazzini della fabbrica. 3 Le dosi impiegate. 4 Le partite delle Polveri che verranno rimesse dalla fabbrica al Militare, o alla Finanza. 5 Le spese ordinarie, o straordinarie che avranno luogo.

100. Il sotto-Ispettore esaminerà, e registrerà ad ogni consegna la portata delle Polveri, che sortono dalla fabbrica.

101. Le consegne tanto al Militare che alla Finanza si faranno mediante bolletta, che il sotto-Ispettore vidima. La consegna al Militare sarà inoltre corredata da processo verbale che dovrà sottoscriversi dal Commissario di Guerra, e dall' Ufficiale che la riceve, dal sotto-Ispettore, e dal capo fabbricante. La portata della Polvere viene indicata nel processo verbale, e nella bolletta rispettivamente.

102. Il capo-fabbricante rimetterà ogni settimana al sotto-Ispettore lo stato di fab-

bricazione, ed alla fine del mese lo stato mensile in doppio. In detto stato verranno specificate le precise quantità delle materie entrate nella lavorazione.

103. Il sotto-Ispettore esamina gli stati mensili, ne ritiene un esemplare, e ritorna l'altro vidimato al capo-fabbricante per la trasmissione alla Finanza a mente degli Art. 80, e 98.

104. Il capo fabbricante rimetterà pure mensualmente al sotto-Ispettore i campioni delle Polveri di ciascuna fabbricazione.

105. Ogni anno alla fine di Agosto si farà asciugare la polvere *verde*. Si procederà quindi all'inventario delle rimanenze, e si farà il rendiconto generale calcolate le quantità state poste in lavorazione secondo gli stati mensili, le partite di Polvere rimesse al Militare, o alla Finanza, ed i residui.

106. Attivato il nuovo metodo di raffinare, e la pratica conseguente di non rimettere alla fabbrica che Nitri in istato di perfetta essicazione, non sarà ammissibile verun calo eccedente il due per cento. Similmente un calo maggiore dell'uno per cento continuato non potrà tollerarsi. L'uno per cento sarà abbonato indistintamente.

107. Il sotto-Ispettore due volte il Mese almeno anderà in persona a visitare la fabbrica delle polveri, i magazzini, le macchine, darà le provvidenze di urgenza per riparare, o prevenire ogni inconveniente; pre-

scriverà le qualità delle polveri da fabbricarsi secondo le istruzioni che riceverà dall' Ispettore, e l'orario della Fabbrica.

108. E' cura del sotto-Ispettore, ritrovando nitri di cattiva qualità di provocare l'attenzione de' Regolatori e Delegati, dai circondarj de' quali provengono, come altresì di riconoscere il titolo de' nitri sperimentati dai collettori, tanto nel caso di richiamo de' salnitrai, quanto per assicurarsi dell'esattezza, e precisione dei collettori medesimi nell'operazione; al quale effetto trasmetterà ai Regolatori, e Delegati le direzioni opportune, e si concerterà con essi per renderla facile, sicura, ed uniforme in tutta la Repubblica.

109. I sotto-Ispettori prenderanno ad istruire alcuni de' salnitrai più capaci sui mezzi di accrescere la raccolta, e fabbricazione del nitro, singolarmente coll'uso della potassa, e faranno conoscere all'Ispettore i nomi di detti salnitrai, i metodi di cui servono, i risultati de' metodi nuovi, il progresso dell'istruzione, e dell'uso delle nuove pratiche tra i salnitrai, le ragioni che lo ritardano, e i mezzi di estenderlo.

110. Quando il sotto-Ispettore trovi necessario che la Finanza anticipi ai salnitrai scelti per l'istruzione la potassa, ne informerà l'Ispettore che proporrà al Ministro delle Finanze i modi, e i limiti della somministrazione, e le norme per assicurare il rimborso del costo alla Finanza.

111. Corrisponderanno similmente i sotto-Ispettori coi Regolatori e Delegati sull'oggetto delle nitriere artificiali tanto proprie della Finanza, che di altri, e sulle misure da adottarsi, e proporsi all'Autorità competente per estenderle, e migliorarle.

112. Avranno del resto esatta, e periodica corrispondenza coll'Ispettore, a cui faranno pervenire l'epilogo degli stati, e conti; ed i campioni enunziati negli Articoli 98, 103, e 104 colle proprie osservazioni sull'andamento in generale dell'amministrazione, e sui dettagli.

113. Ogni tremestre faranno un rapporto ragionato sui risultati comparativamente al trimestre precedente. L'Ispettore classifica, e prescrive per ciascun sotto-Ispettore gli oggetti comuni o particolari, su cui deve raggirarsi il rapporto.

114. In Settembre d'ogni anno ogni sotto-Ispettore presenterà all'Ispettore il conto preventivo della spesa per l'anno successivo per la raffineria, e fabbrica delle polveri che dirige. Detto conto preventivo sarà classificato ne' seguenti Articoli: Personale = Locali = Macchine, ed utensili = Proviste de' generi = Spese di cancellaria, e d'Ufficio = Trasferte e visite = Spese accidentali.

115. L'Ispettore estenderà un'istruzione uniforme per i sotto-Ispettori. In fine soggiungerà gli Articoli particolari a qualche sotto-Ispettorìa, se vi è luogo. Detta istru-

zione avrà per base le prescrizioni del presente Regolamento, e dovrà essere approvata dai Ministri della Guerra, e delle Finanze secondo gli attributi rispettivi.

116. Le incumbenze particolari del sotto-Ispettore in Brescia, sintantochè vi venga posta in attività la raffineria, e fabbrica delle polveri, riguardano 1. I tezoni nazionali esistenti nelle ex Provincie di Brescia, Bergamo, Crema, e Verona. 2. La raccolta de' Nitri, l'istruzione de' salnitrai, e la direzione delle nitriere artificiali nella Regulatoria del Mella.

117. E' sentito sulle condizioni dell'affitto di ciascun tezone, e sui mezzi più proprj per affrettarne, ed aumentarne il prodotto. Visita i tezoni due volte all'anno. La prima visita si farà nell'Estate, dopo che si sono ritirate le pecore, ed osserverà se le terre fecondate sono trattate e disposte a dovere. La seconda sarà nell'Inverno mentre le pecore soggiornano nel tezone. In questa visita, la quale caderà nel tempo che nei tezoni si debbono lisciviare le terre, darà agli affittuarj e loro commessi le opportune istruzioni. Dopo ogni visita rimetterà all'Ispettore un rapporto dettagliato di ciascun tezone.

118. Gli Articoli 108 e 111 sono comuni al sotto-Ispettore in Brescia per ciò che riguarda la Regulatoria del Mella.

119. I sotto-Ispettori, alle di cui raffine-


rie passano i Nitri de' tezoni, e della Rego-
latoria del Mella comunicano le loro osserva-
zioni, ed i risultati delle analisi di detti Ni-
tri al sotto-Ispettore in Brescia.



C A P O IV.

Degli Allievi.

120. Il servizio degli allievi che il Gover-
no credesse opportuno di nominare è gratui-
to. L'allievo dipende dal sotto-Ispettore, lo
coadjuva nell'esercizio delle sue funzioni, e
ne fa in caso di assenza, o d'impedimento
le veci;



TITOLO IV.

Disposizione Generale.

121. **O**ltre le disposizioni richiamate o prescritte dal presente Regolamento, dovranno osservarsi nel resto riguardo ai Nitri la Legge delli 5 Nevoso anno IX. e riguardo alle polveri la Legge delli 31 Dicembre 1803 an. II.

Certificato conforme
Il Consigliere Segr. di Stato
L. Vaccari.

X 97 X
D E C R E T O

*Sull'applicazione delle pene portate dalle
Leggi 22, e 31 Dicembre 1803 ad ogni
altra contravvenzione alle Leggi, e regole
di Finanza.*

24 Maggio 1804 Anno III.

Il Vice-Presidente della Repubblica

Viste le Leggi delli 22, e 31 Dicembre 1803
Anno II.;

Sul rapporto del Gran Giudice Ministro
della Giustizia, e del Ministro delle Finan-
ze, sentito il Consiglio Legislativo

D e c r e t a.

I. Nelle contravvenzioni alle Leggi, ed ai
Regolamenti sui Dazj di consumazione, sul-
le privative della raffinazione, e vendita dei
Nitri; del Bollo della Carta; del Bollo Pesì,
e Misure, e in generale nelle contravvenzio-
ni ad ogni Legge e regolamento di Finanza
(eccettuati gli oggetti di Zecca, Posta, e
Lotto) si osserveranno le disposizioni degli
Artic. 28 29 30 31 35 36 39 40, e seguen-
ti sino al fine della Legge 22 Dicembre 1803

Num. 7.

Anno II., e degli Articoli 13 14 21 22 23
24 25 26 27 della Legge delli 31 detto me-
se ed anno: salve nel resto le sanzioni pe-
nali di ciascuna Legge di Finanza in tutto
ciò, in cui gli Articoli delle Leggi 22 e 31
Dicembre 1803 qui richiamati non disponga-
no altrimenti.

II. Il Gran Giudice Ministro della Giu-
stizia, ed il Ministro delle Finanze sono in-
caricati, ciascuno in ciò che lo riguarda,
dell'esecuzione del presente Decreto, che sa-
rà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bol-
lettino delle Leggi.

Melzi.

Il Consigliere Segr. di Stato
L. VACCARI.

DECRETO

Sulla consegna, e sul prezzo del Nitro greggio.



22 Giugno 1804 Anno III.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Visto l' Art. 2 del Decreto di Governo, e gli Articoli 46 48, e 76 del Regolamento sui Nitri e Polveri delli 21 Maggio 1804 Anno III.

D e c r e t a.

I. Dal primo Luglio 1804 in avanti, e sinchè venga altrimenti prescritto, ai salnitrai, i quali eleggano in conformità dell' Art. 48 del Regolamento che il Nitro greggio cristallizzato od in spiga venga loro pagato in ragione del Nitro puro contenuto in esso, i Collettori pagheranno loro intanto il nitro greggio in ragione di lire 15 per ogni quarto di quintale, moneta, e peso di Milano.

II. Il Collettore in presenza del salnitrajo pesa il Nitro, ne rimescola la massa, e ne leva da diversi punti la quantità di quattro libbre: la ripone in un vaso di latta, sul cui coperchio si specificherà la denominazione del-

la Collettoria, il nome, e cognome del salnitrajo, il peso dell'intera partita di Nitro, il giorno, mese ed anno della consegna. Il vaso sarà legato e suggellato alle due estremità. Il salnitrajo potrà, volendo apporvi un sigillo proprio. Il Collettore rimette sollecitamente il vaso al Regolatore o Delegato da cui dipende, e questo al sotto-Ispettore del Distretto.

III. Dove il Nitro è consegnato dai Salnitraj immediatamente al Magazziniere, questi esaurite le pratiche sovra prescritte ai Collettori, rimette il vaso del campione direttamente al sotto-Ispettore.

IV. Il sotto-Ispettore procede all'Analisi del campione, e ne stende processo Verbale.

V. Lo stesso sotto-Ispettore di tre in tre Mesi trasmette al Regolatore o Delegato o al Magazziniere nel caso contemplato all'art. 3 un estratto dei processi Verbali delle analisi fatte sui diversi campioni spettanti a ciascun Salnitrajo, d'onde risulti il titolo, e la conseguente fissazione del prezzo di ciascuna delle Partite da esso rimesse. Il Regolatore e Delegato, o il Magazziniere nel suddetto caso, riconosciuta di nuovo dai propri registri la quantità del Nitro di ciascuna partita, e i pagamenti in conto fatti al Salnitrajo regola definitivamente in conto del Trimestre tra il Salnitrajo, e la Finanza.

VI. La Direzione delle Imposizioni indirette, i Regolatori e Delegati di Finanza,

l'Ispettore, e i sotto-Ispettori de' Nitri e Polveri sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto che sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Foglio Ufficiale.

Prima.

Bono Seg. Generale.

ISTRUZIONI

*Del Ministro delle Finanze per l'esecuzione
del Tit. I. Cap. 5 del Regolamento sui
Nitri, e Polveri delli 25 Maggio 1804.*

5 Luglio 1804 Anno III.

I Regolatori, e Delegati di Finanza chiamati avanti di se i Salnitraj attuali, si fanno palesare da ciascuno il proprio nome, e cognome, la patria, da qual tempo eserciti la professione, il luogo in cui ha stabilita l' officina, se siagli assegnato un Circondario determinato, ovvero se eserciti la professione senza assegno di Circondario, e in questo caso in quali Comuni, o territorj, se solo, o in concorso di altri, se abbia Commessi o Spazzini, il nome, cognome, e la patria loro, l'epoca da cui servono; che qualità di Nitro abbia fabbricato esso Salnitrajo nel 1802., nel 1803., e nel primo Semestre dal 1804, quali sieno i siti del Circondario, Comune, o territorio più ubertosi di Salnitro; quali meno; se trovi ostacoli nel raccogliarlo, dove, e quali.

2. Il Regolatore, o Delegato invita quindi il Salnitrajo a dichiarare: 1 se intenda di prevalersi del beneficio dell' Art. 9 del Regolamento: 2 se desidera di profittare dell'

istruzione gratuita dal sotto-Ispettore a termini dell'art. 109.

3. Passerà in seguito il Regolatore o Delegato a fissare la *minima*. In ciò fare avvertirà, che l' Art. 5 del Regolamento indica tre dati, che debbono contemplarsi, e calcolarsi unitamente = L'estensione, e la qualità del Circondario = *Il prodotto degli anni antecedenti* = E i mezzi di ciascun Salnitrajo.

4. Gli stessi dati dovranno calcolarsi nella fissazione della *minima* a que' Salnitraj, ch' esercitano la professione cumulativamente con altri in un determinato Comune o territorio, avuto riguardo al numero degli esercenti.

5. Le risposte del Salnitrajo sugli oggetti enunciati negli Articoli precedenti, e la fissazione della *minima* sono redatte in forma di *processo verbale* in carta col bollo, e trascritte in un registro apposito, che i Regolatori, e Delegati fanno aprire intitolato = *Registro de' Salnitraj* = Ogni Salnitrajo vi ha la propria partita.

6. Il Salnitrajo dovrà segnare il processo verbale, che verrà firmato dal Regolatore, o Delegato, e dal Causidico Notajo. Il Salnitrajo s'intenderà con ciò essersi obbligato all'esecuzione degli Art. 8 9 10, e 11 del Regolamento.

7. I Regolatori, e Delegati compita l'operazione per tutti i Salnitraj da essi dipendenti, trasmettono al Ministro delle Finanze

il *Prospetto Generale de' Salnitraj* colla indicazione in colonne separate, 1 del Circondario, Comune, o territorio dove dovranno esercitare; 2 della minima assegnata; 3 dell'anticipata da farsi; 4 di quelli che intendono di profittare dell'istruzione gratuita del sottospettore del Distretto.

8. Trasmettono contemporaneamente al Ministro i processi verbali enunciati nell'Art. 5 delle presenti, fattane però prima la trascrizione sul Registro.

9. Il Ministro approvate, o rettificcate, se vi è luogo le operazioni seguite fa pervenire al Regolatore, o Delegato 1 la patente, e medaglia da darsi a ciascun Salnitrajo: 2 l'ordine pel pagamento dell'anticipata a termini dell'Art. 9 del Regolamento.

10. Prima di far seguire il pagamento, il Salnitrajo presta un'idonea sigurtà da riconoscersi dal Regolatore o Delegato per tale. L'atto di sigurtà si passa per semplice scrittura da riceversi *gratis* dal Causidico Notaio, che ne dà copia all'Ufficio della Regolaria, o Delegazione da cui fattane annotazione nel Registro alla partita del Salnitrajo, viene trasmesso al Ministro.

11. Nel Registro si annoterà pure e la consegna della patente, il pagamento dell'anticipata, la remissione del Salnitro, i pagamenti che si faranno per detto titolo, il risultato de' riclami, che si presentassero contro il Salnitrajo, e degli Atti di visita,

di cui nell' Art. 15. delle presenti: in breve tutto ciò che occorrerà, e influir possa a chiarire e regolare in ogni tempo avvenire i conti tra le Finanze, e il Salnitrajo, o ammisurare i di lui diritti, ed obblighi a mente degli Articoli 10. 11. 12. 13. 17. 20. 21. del Regolamento.

12. Dove il territorio della Regolaria, o Delegazione non è diviso ancora in Circondarj, i Regolatori, e Delegati ne faranno la divisione senza ritardo.

13. Pei Circondarj vacanti inviteranno con avviso pubblico chiunque aspirasse ad esercitarvi tale professione a presentarsi entro un mese. Non presentandosi alcuno il Regolatore, o Delegato deputerà *per esperimento* un Salnitrajo in via economica, munendolo di speciale autorizzazione in nome del Ministro. Passati mesi tre il Ministro sui risultati che si avranno provvederà.

14. Le *prescrizioni normali*, che l'Ispeatoria de' Nitri, e Polveri ha fissate interinalmente, e che dovranno osservarsi da' Salnitraj, che ricevono l'anticipata a termini dell' Art. 9 del Regolamento, sono le seguenti.

I. Il Salnitrajo dovrà far costruire, e tenere un forno con due caldaje, una delle quali sia riscaldata dal fuoco, l'altra dal fumo. Alla caldaja da riscaldarsi col fumo potrà sostituire una vasca di rame, ossia un *bacino di evaporazione*.

II. Dovrà provvedersi di due *marne* per

lasciarvi le terre con due recipienti per raccogliervi le acque, e inoltre di un numero sufficiente di tini per conservare le liscivie leggieri da passarsi sopra le nuove terre.

III. Dovrà in generale attenersi ai metodi, che il sotto-Ispettore del Distretto, o chi ne facesse le veci, sarà per prescrivergli all'atto della visita dell'Officina.

15. Venendo a risultare, che il Salnitrajo non si presta all'eseguimento di dette prescrizioni, verrà obbligato alla pronta restituzione della anticipata, e nella rinnovazione delle patenti verrà proposto agli altri Salnitraj, che vi saranno uniformati.

16. La Direzione delle Imposizioni Indirette, i Regolatori, e Delegati di Finanza, l'Ispettore, e i sotto-Ispettori de' Nitri e Polveri, terranno mano, ciascuno in ciò che lo riguarda, all'esecuzione delle presenti Istruzioni, che verranno stampate ed inserite nel Foglio Ufficiale.

Prima.

Bono Seg. Generale.

CIRCOLARE

Del Ministro delle Finanze ai Prefetti per le Notificazioni delle demolizioni, colla facoltà ai Salnitraj di disporre del Nitro, e per lo stabilimento delle Nitriere Artificiali.

5. Luglio 1804. Anno III.

UNo degli oggetti, che occupa fortemente le cure, e la previdenza del Governo, è la raccolta de' Nitri. Se il clima italiano è il più proprio per la formazione di questo elemento delle Arti e della difesa dello Stato, sarebbe per noi doppio titolo di rimprovero il non curare uno fra i doni più preziosi, di cui ci fosse larga natura.

Il Regolamento delli 21. Maggio 1804. vi chiama in più di un modo, Cittadino Prefetto, a dividere le cure, e le speranze del Governo. Vi prego di permettermi, ch'io qui fissi sopra alcuni punti più importanti la vostra attenzione.

Interessa sommamente, Cittadino Prefetto, che l'Art. 18. sia eseguito generalmente, e a rigore. I resti, e le ruine degli edifizj, che nulla o poco giovino al proprietario offrono all'utile industria del Salnitrajo una

vera ricchezza, che tal può chiamarsi nel suo genere la copia del Nitro, che rinserrano. Sarà pertanto necessario, che voi ordinate alle Municipalità, ed alla Polizia locale di esigere costantemente, e senza eccezioni le notificazioni delle demolizioni, sotto le pene prescritte, o che prescriverete entro i limiti indicati dalla Legge; tenendo a un tempo mano perchè siavi presso ogni Municipalità, e da loro Ufficiali somministri senza difficoltà ai Salnitraj la Tabella delle case ove seguono demolizioni. Queste misure però sarebbero senza oggetto, quando il proprietario delle materie non venisse contemporaneamente obbligato a permettere ai Salnitraj di disporre, tutt'al più mediante prezzo, o surrogazione di altro materiale come costumasi. Egli è da sperare, che i Cittadini del Dipartimento, cui presiedete, animati dal vostro spirito, e solleciti di secondare le persuasioni, e viste vostre non invidieranno alla povertà operosa del Salnitrajo un misero lucro.

Egual protezione meritano, e attendono i Salnitraj nelle ricerche, che da essi fannosi delle materie nitrose dove duramente li respinge o l'alterezza del proprietario, o scaltamente ne li allontani or con un altro pretesto il male concepito consiglio di sottrarsi alle viste loro. Il Nitro è di pubblica ragione; il Salnitrajo è la mano onde la Nazione il raccoglie.

Le disposizioni di massima, e di esecuzione, che sarete per dare, Cittadino Prefetto, a mente degli Artic. 18, e 19. del Regolamento non potranno che facilitare ed aumentare la raccolta de' Nitri.

Un altro mezzo più esteso per giungere allo stesso fine, il Governo attende di vederlo sollecitamente in opera posto da voi, Cittadino Prefetto, da cui solo dipende. Questo mezzo è lo stabilimento di una o più nitriere artificiali, che l' Artic. 28. del Regolamento v' incarica di stabilire a spesa, ed utile della Finanza. I lumi che su questo oggetto hanno sparso i Chimici d' Italia, e di Francia segnano le tracce a seguirsi, e rendono cosiffatti stabilimenti di facile, e non dispendiosa esecuzione. Il merito consiste nella scelta delle località, e nei dettaglj della costruzione, onde si combini il prodotto massimo, colla minima spesa. Sotto questo rapporto, potendo riuscir utile la *memoria sopra i Tezoni, e le Fabbriche di Nitro* dell' Ispettore Breislak, ve ne trasmetto due Esemplari. Compiacetevi, Cittadino Prefetto, vivamente interessarvi alla creazione di cosiffatti stabilimenti, i quali uniranno il vantaggio e di accrescere la copia del Nitro, e di servire al privato di emulazione insieme e di esempio.

Sarà opportuno, che per la sistemazione del piano che mi dovete trasmettere, vi concertiate Regolatore, o Delegato di Finanza,

nella cui giurisdizione cadrà la scelta del sito, ove stabilire la Nitriera. Ciò di che pregovi, vi è di occuparvene con vivacità, e di presentarmi il piano sviluppato, ed ordinato in modo, così per la parte fisica, che per l'economica, che nulla lasci desiderare per la sua approvazione.


Prima.

Bono Segr. Generale.



DISPOSIZIONI

Sui Nitri, e sulle Nitriere artificiali.



30 Luglio 1804 Anno III.

IL MINISTO DELLE FINANZE

Visto il titolo I. cap. II. del Regolamento sui Nitri e Polveri delli 21. Maggio 1804. Conformemente all' Art. 76 dello stesso Regolamento

Decreta.

I. **C**hiunque ha presentemente una Nitriera artificiale in attività per proprio con-

to dovrà fra giorni 30 dalla pubblicazione del presente averne fatta la notificazione al Regolatore o Delegato di Finanza, nella di cui giurisdizione è stabilita la Nitriera.

Indicherà nella notificazione il luogo in cui è posta la Nitriera, se propria o affittata, e la quantità di Nitro greggio, o veramente puro che se ne estrae ogn' anno.

II. Chiunque intende di stabilire una Nitriera artificiale puramente e semplicemente a termini dell' Art. 22 del Regolamento, presenta la Petizione al Regolatore o Delegato di Finanza, indicandovi il luogo in cui disegna di costruire la Nitriera.

III. Nel caso de' precedenti Articoli I. e II. il Regolatore o Delegato accorda indistintamente a chiunque la licenza di ritenere o stabilire la Nitriera senza costo di spesa alcuna.

IV. Il proprietario o conduttore di una Nitriera che ne continuerà o intraprenderà l' esercizio senza licenza cessa di esser esente dalle visite de' Salnitraj, e incorre inoltre nella perdita del genere, e nelle pene prescritte dall' Articolo 5. della Legge 5 Nevoso Anno IX. (E. F.)

V. Chiunque intenda di stabilire una Nitriera artificiale, e di prevalersi, a tale effetto dei vantaggi accordati dagli Articoli 23 e seguenti del Regolamento, presenterà la Petizione al Regolatore o Delegato di Finanza, specificando in essa Petizione.

1. Il Comune, o territorio del Comune in cui disegna di stabilire la Nitriera, il terreno, e il locale = se questi siano di ragione propria = ovvero della Nazione = e nel secondo caso se trovinsi occupati, come, da chi, ovvero liberi.

2. Il modo e l'estensione dello stabilimento, e che quantità di Nitro puro si offre di fornire alla Finanza entro il novennio.

3. Se dimandi l'uso gratuito del terreno, e locale nazionale indicato, o invece di questo una somma in denaro a termini del §. 2. Art. 23 del Regolamento = se dimandi inoltre la sovvenzione promessa dallo stesso §. 2.

4. Se intende di consolidare in se solo il diritto privativo di raccogliere e fabbricare Nitro nel circondario dove va a stabilirsi la Nitriera in conformità dell'Art. 26 del Regolamento.

5. Quali sarebbero in senso del petente le disposizioni da prescriversi dall'Autorità competente nel Comune ove sarà posta in attività la Nitriera affinchè, senza offesa della proprietà, costo o danno degli abitanti, venga la Nitriera medesima posta in situazione di raccogliere le sostanze vegetabili ed animali proprie alla nitrificazione.

VI. Il Regolatore o Delegato di Finanza sentito il sotto-Ispettore del Distretto trasmetterà il suo voto sulla Petizione al Prefetto del Dipartimento, avvertendo in ispecie.

1. Se nel comune e territorio, ovvero
nel

nel *circondario* in cui si propone di stabilire la Nitriera ve ne siano già altre in attività, o sul punto di esserlo si per conto de' privati che della Finanza, e che quantità di Nitro forniscano o promettano di fornire.

2. Se e quanti salnitrai esercitino in detto *Circondario* la loro professione, e quale sia la *quantità minima* assegnata a ciascun d'essi.

3. Di quale *titolo* ossia *bontà* è il Nitro che fornisce il *Circondari*.

VII. Il voto del Regolatore o Delegato dettaglierà le condizione sotto cui crederebbe conveniente la concessione.

VIII. La somma della sovvenzione sarà regolata in ragione di lire 150. milanesi per ogni libbre 200. di Nitro puro da once dodici peso di Milano, che l'intraprenditore della nitriera si obbligherà di fornire ogni Anno fatta la comune del novennio, con che la sovvenzione non ecceda in alcun caso le lire duemille.

IX. Detta summa verrà aumentata di lire 75 per ogni libbre 200. di Nitro come sopra, quando non vi sia terreno o locale Nazionale da accordarsi ad uso gratuito, con che detta somma addizionale non ecceda le lire mille.

X. Il Prefetto del Dipartimento verifica avanti ogni cosa se il terreno o locale Nazionale di cui si chiede l'uso sia adattato

Num. 8.

e disponibile; verifica pure in generale i dati, e i fatti che garantiscono l'esposto dal concessionario, la probabilità, e i risultati verosimili dell'intrapresa, e trasmette al Ministro delle Finanze il suo parere sulla convenienza o non di accordare la concessione, e con quai modi, e cautele.

XI. Sarà particolare cura del Prefetto di esaminare tanto sull'indicazione fatta dal petizionario come al §. V. Art. 5. del presente, quanto ex-officio le disposizioni che potrebbero adottarsi a mente dell'Art. 29. del Regolamento.

XII. Il Ministro delle Finanze a termini dell'Art. 23. del Regolamento provoca la determinazione del Governo. La determinazione è comunicata al Prefetto: e da questo al Regolatore o Delegato di Finanza per l'esecuzione.

XIII. Il Regolatore o Delegato notifica la determinazione del Governo al petente. Questi esibisce la sigurtà a mente degli Articoli 24. e 25. del Regolamento.

XIV. Riconosciuta responsale la sigurtà il Regolatore o Delegato fa ricevere dal Causidico Notajo per mezzo di semplice Scrittura da questo autenticata l'obbligazione che il concessionario, e la sigurtà si assumono di eseguire le condizioni portate dalla determinazione del Governo, e dal Regolamento, e specialmente le seguenti:

1. Di avere stabilito fra tre Mesi dopo

al più tardi, e di mantenere in attività la Nitriera per Anni nove almeno.

2. Di restituire la somma sovvenuta che gli dovrà per tal effetto venir pagata nell'atto stesso dell' obbligazione con Mandato sulla Cassa della Regolatoria o Delegazione.

La restituzione ha luogo mediante sconto negli ultimi tre Anni del novennio in ragione in un terzo per Anno; e immediatamente, e per intero nel caso che non si stabilisca, o non si tenga in attività la Nitriera, ovvero manchi il possessore alla somministrazione della *minima*. In tali casi oltre il pronto rimborso della sovvenzione si pagherà dal concessionario l'interesse dell'anticipazione in ragione del cinque per cento a mente dell' Articolo 10. del Regolamento.

3. Di fornire nel novennio la quantità *minima* di Nitro che avrà regolata la sovvenzione. Il quinto di detta quantità costituisce la *minima* del primo triennio. L'applicazione del premio e della pena convenzionale pel di più, o meno fornito a mente degli Articoli 25 e 33 del Regolamento non ha luogo per i primi tre Anni, che dopo spirato il triennio.

Passato il primo triennio, la Finanza fissa la *minima* che il possessore della Nitriera dovrà fornire in ciascuno de' tre Anni del secondo triennio. Detta *minima* è regolata sul prodotto del triennio antecedente, con che però la somma delle tre minime non

sia minore dei due quinti della quantità calcolata per l'intero novennio, e su cui sarà stata regolata la sovvenzione.

Lo stesso si praticherà passato il secondo triennio per la *minima* dei tre Anni del triennio successivo.

4. Il concessionario e la sigurtà s'intenderanno aver eletto per foro competente il Tribunale del Comune dove risiede la Regulatoria o Delegazione di Finanza, oltre il foro del proprio domicilio ad elezione della Finanza medesima.

XV. Una Copia della Scrittura viene rimessa al concessionario contro i soli diritti della scritturazione e del bollo, ed altra copia è depositata negli Atti della Regulatoria o Delegazione.

XVI. Quanto sovra eseguito, il Regolatore o Delegato spedirà al concessionario la licenza in conformità dell' Art. 3. della presente.

XVII. Il transunto della scrittura, la data della licenza, il Nitro che verrà annualmente somministrato, i pagamenti che si faranno, e quanto occorrerà di relativo a tutte indistintamente le Nitriere Artificiali contemplate negli articoli 3, e 5 del presente Decreto sarà riportato alla partita rispettiva nel registro menzionato all' Articolo 11 delle Istruzioni in istampa delli 5. Luglio 1804.

XVIII. Il possessore di una Nitriera artificiale sarà obbligato di presentare la licenza all' Ispettore, e sott' Ispettore de' Nitri e Pol-

veri, o a chi ne facesse le veci all'atto della visita.

XIX. Le disposizioni del Decreto 23. Giugno 1804 relative al maggior prezzo, ed alla verificaione del *titolo* de' Nitri forniti da' salnitraj sono comuni ai Nitri provenienti dalle Nitriere artificiali, colla sola avvertenza che gli ultimi sono necessariamente pagati in ragione del Nitro puro in conformità degli Articoli 25, e 34 del Regolamento.

XX. I Prefetti, la Direzione delle Imposizioni Indirette, i Regolatori e Delegati di Finanza, l'Ispettore, e i sott'Ispettori de' Nitri e Polveri sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda dell'esecuzione del presente Decreto che sarà stampato, pubblicato ed inserito nel Foglio Ufficiale.

Prima.

Bono Seg. Generale.

*Legge sulla fabbricazione e vendita
delle Polveri.*

(5 Nevoso Anno IX. e. f.) 26 Dicembre
1800.

Estratto de' Registri del Comitato di Governo ,

Seduta del giorno 6 Nevoso Anno IX.
Repubblicano .

La Consulta Legislativa ha fatto deporre
negl' Atti del Comitato di Governo la seguente

L E G G E

Libertà

Eguaglianza

Milano 5 Nevoso Anno IX. Repubb.

La Consulta Legislativa della Rep. Cisalpina

Considerando, che nelle attuali circostanze
le viste economico-politiche esigono, che la
fabbricazione, e la Vendita delle Polveri da
munizione, e da fucile si ritengano di pri-
vativo diritto della Repubblica.

Considerando, che il prezzo da stabilirsi
alle diverse qualità di Polveri debb'esser pro-
porzionato alle gravi spese, che incombono

alla nazione per la fabbricazione, e raffinazione delle Polveri stesse;

Riconosciuta l'urgenza proposta dal Comitato di Governo col suo Messaggio 25 Frimale p. p.

Determina.

I. La fabbricazione e vendita delle Polveri da munizione, e da fucile in tutto il Territorio della Repubblica sono di privativo diritto della Nazione.

II. Dette Polveri si vendono per conto della Nazione ai seguenti prezzi.

Polvere di prima sorte, ossia sopraffina, altrimenti detta *regale* per ogni libbra d'once dodici lir. 2:

Polvere fina di seconda sorte detta altrimenti mezzanella „ 1:12: 6

Polvere comune da munizione „ 1: 2: 6

III. E' proibita l'importazione nel Territorio della Repubblica delle Polveri forastiere di qualunque sorta: I contravventori, oltre la perdita del Genere invenzionato, incorrono nella penale di lire sei per ogni oncia. In caso d'impotenza al pagamento, sono puniti con due giorni d'arresto per ogni lire sei di multa incorsa. I recidivi sono multati del doppio. Le multe pecuniarie si applicano per

metà alla Nazione, e per metà all'inventore, o scopritore qualunque sia.

IV. Il Governo stabilisce le regole perchè almeno in ogni Capo luogo Dipartimentale vi abbia la regolare dispensa, e vendita delle Polveri, cominando le necessarie cautele colla possibile maggior economia nelle spese.

La presente Legge sarà stampata.

Firmat. *Petiet* *Presidente.*

Sott. *Macchi* *Segr.*

Il Comitato di Governo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata, ed eseguita.

Il Comitato di Governo.

Sommariva, = Visconti, = Ruga.

L. S.

Clavena *Segr. Gen.*

*Legge sulla raffinazione e vendita
de' Nitri.*

(5 Nevoso Anno IX. e. f.) 26. Dic. 1800.

*Estratto de' Registri del Comitato
di Governo.*

Seduta del giorno 7 Nevoso Anno IX. Rep.

La Consulta Legislativa ha fatto deporre ne-
gli Atti del Comitato di Governo la seguente

L E G G E

Libertà

Eguaglianza

Milano 5 Nevoso Anno IX. Repub.

La Consulta Legislativa della Rep. Cisalpina

Considerando, che la raccolta, e la raffi-
nazione de' Salnitri, in quanto servono alla
fabbricazione della Polvere da fuoco, forma-
no un oggetto interessante la pubblica sicu-
rezza, e la difesa della Repubblica.

Considerando che la Vendita de' Nitri raffi-
nati in quanto servono alle Arti, alle mani-
fattere, ed all'industria, somministra un ra-
mo di risorsa alle Finanze Nazionali.

Considerando, che per l'uno, e l'altro rapporto è necessario di adottare prontamente sul proposito un sistema uniforme, che serva di regola in tutta la Repubblica.

Riconosciuta sugli anzidetti motivi l'urgenza proposta dal Comitato di Governo col suo Messaggio de' 25 Frimale ora scorso.

Determina.

I. La raffinazione, e vendita de' Nitri in tutto il Territorio della Repubblica sono di privativo diritto della Nazione.

II. Il Governo per mezzo degli Ufficj di Finanza accorda ai Salnitrai, che troverà necessarj in ciascun Distretto un certificato di approvazione, onde possano raccogliere il Salnitro nell'interno delle case, stalle, e luoghi recinti: pubblica in tutti i Dipartimenti le regole e discipline, che servano di appendice alla presente Legge.

III. E' proibito a qualsivoglia Cittadino, che non sia munito di detto certificato il raccogliere, e fabbricare Nitro fuori della propria Casa, e de' proprj fondi. I contravventori, oltre la perdita del Genere, incorrono nella penale di lire 60 per ogni peso di Nitro, ed in proporzione per una minore, o maggiore quantità. Nel caso d'impotenza a tal pagamento lo scontano con un giorno di carcere per ogni lire cinque di multa incorsa. I recidivi sono multati del doppio.

IV. Sono eccettuati dalla disposizione del presente Articolo que' Cittadini, che possedessero, o costruissero di nuovo Nitriere artificiali nelle proprie case, fondi, e possesi, tanto in Città, quanto in Campagna. Questi ne riportano l'opportuna licenza, che viene loro rilasciata gratuitamente.

V. Non è permesso ai Salnitrieri, come neppure ai Proprietarj, o Conduttori di Nitriere artificiali, nè a chiunque estragga il Nitro dalle proprie case e fondi, il raffinare i Nitri fino alla terza cotta. I Nitri greggi in qualunque modo raccolti devono essere tradotti alle raffinerie della Repubblica. Il Nitro greggio viene acquistato per conto della Nazione al prezzo di lire dodici di Milano per ogni quarto di quintale. Tale prezzo può essere accresciuto fino a lire dodici soldi dieci per ogni quarto di quintale come sopra, in ragione della migliore qualità del Nitro, e delle diverse circostanze locali dei Territorj della Repubblica. Il Governo sopra tale regola fa pubblicare i prezzi che stimerà di assegnare ai Nitri greggi in ciascun Dipartimento.

VI. Il Governo determina il numero delle raffinerie, e dei magazzini di Nitro in tutto il Territorio della Repubblica, e prescrive un metodo d'amministrazione semplice, uniforme, ed economico per tali stabilimenti.

VII. I Nitri raffinati si vendono per conto della Nazione ai seguenti prezzi.

Nitro di prima cotta per ogni libbra d'oncie dodici Milanesi	lit. —:15
Detto di seconda cotta, ossia seconda raffinazione . . . „	1:—
Detto raffinato di terza cotta ossia a perfezione . . . „	8:10

VIII. E' proibita l'estrazione del Nitro dal Territorio della Repubblica. I contravventori, oltre la perdita del Genere, incorrono nella penale di lire venticinque per ogni libbra di genere invenzionato. Nel caso d'impotenza sono puniti con cinque giorni di carcere per ogni libbra. Tale multa viene duplicata pei recidivi.

IX. L'introduzione de' Nitri forestieri è permessa, purchè il genere sia venduto ai magazzini nazionali, a tal effetto i Nitri Esteri dovranno notificarsi alla prima Ricettoria di confine, da cui saranno accompagnati con bolletta gratuita sino alla più vicina raffineria della Repubblica. Ogni contravvenzione del precedente Articolo è punita come al precedente Articolo VIII.

X. Le multe pecuniarie portate contro i trasgressori della presente Legge agli Artic. 3 7 8, e 9 sono applicate per metà alla Cassa Nazionale e per l'altra all'accusatore, ed inventore. Nel caso di contravventori impotenti al pagamento, la Nazione si riserva di premiare altrimenti l'inventore, o scopritore a misura delle circostanze.

DISCIPLINE.

1. **L** numero de' Salnitrieri in ciascun Dipartimento è determinato dal Governo, che loro assegna anche un proporzionato Circondario, e lo fa munire dell' opportuno certificato d' approvazione, il quale non può durare che un anno.

2. Ogni Salnitriere, dentro il Circondario assegnatogli, può valersi sotto la sua responsabilità dell' opera di commessi subalterni, altrimenti detti spazzini, purchè questi siano riconosciuti dai rispettivi Uffizj di Finanza, e si attengano esattamente alle presenti discipline.

3. Qualunque Salnitriero, o suo commesso, che nella raccolta del Salnitro oltrepassa i confini del Circondario prescrittogli, incorre nella penale di lire trenta per ogni contravvenzione applicabili metà al Tesoro Nazionale e metà allo scopritore, o denunziante. In caso d' impotenza al pagamento e punito con tre giorni di carcere.

4. Sono tenuti i Salnitrieri, e loro commessi a legittimare la loro Persona presso l' Ufficiale Municipale del Circondario, ove intendono raccogliere Salnitro, producendo allo stesso il proprio certificato d' approvazione, e riportandone la di lui vidimazione.

5. I Salnitrieri, e loro commessi entrar non possono nelle case, stalle, e luoghi recenti senza l'intelligenza de' proprietarj. Questi hanno diritto di vedere i certificati de' Salnitrieri medesimi.

6. E' proibito ai Salnitrieri di usare qualunque violenza sotto pena di quindici giorni di carcere per ogni caso provato. Qualora il proprietario loro negasse l'ingresso nei fabbricati anzidetti, si rivolgono alla Municipalità locale, che presta loro la necessaria assistenza, e definisce sommariamente la controversia. Non possono però i Salnitrieri medesimi presentarsi alla stessa Casa, o Circondario per fare le loro operazioni più di due volte all'anno.

7. Giustificata la legittimità della loro missione verso i proprietarj, onde poter liberamente entrare nelle case e luoghi di ragione privata, non possono i Salnitrieri usare altri stromenti per raccogliere il Salnitro, oltre i determinati, e descritti nel loro certificato d'approvazione, ben inteso però, che quelli per la raschiatura dei muri sieno di legno, e non mai di ferro.

8. Sono tenuti i Salnitrieri al pronto rifacimento di tutti i danni, che per estrarre il Salnitro cagionassero ai muri tanto interni, che esterni delle case, ed a qualsivoglia altra parte degli Edificj di ragione pubblica, e privata. In caso di questione la Municipalità locale fa eseguire la ripristinazione.

dei muri danneggiati a tutto carico, e spesa de' Salnitrieri.

9. Sono esenti dall'accesso de' Salnitrieri, e loro commessi le case, stalle, e circondarj di quei Cittadini che proveranno di tenere in attività Nitriere artificiali, o che vorranno estrarre il Nitro greggio da se medesimi; purchè in questo caso la quantità, che ne esibiscono alla Nazione sia proporzionata alla estensione, e natura de' Circondarj da loro posseduti, e già descritti. Ogni contravvenzione per parte de' Salnitrieri a quest' Articolo è punita come al precedente Articolo 6.

10. Qualunque Salnitriere, o proprietario di Nitriere artificiali, od anche raccoglitore di Nitro greggio dalle proprie case, e fondi per essere legittimamente abilitato a tradurre ai magazzini della Repubblica i Nitri raccolti è tenuto a riportare dal più vicino Ufficio di Finanze l'opportuna bolletta d'accompagnamento specificante la qualità, ed il peso del genere. Tale bolletta si rilascia gratuitamente; la mancanza di questo ricapito importa la perdita del genere, e la multa di lire sessanta applicabile come sopra per ogni quarto di quintale di Nitro invenzionato. Il contravventore impotente è punito con otto giorni di carcere.

La presente Legge sarà stampata.

Firmat. *Petiet* *Presidente.*

Sott. Macchi Segr.


Il Comitato di Governo ordina, che la pre-
messa Legge sia munita del sigillo della Re-
pubblica, stampata, pubblicata, ed eseguita.

Il Comitato di Governo.

Sommariva, Visconti, Ruga.

I. S.

Clavena Segr. Gen.



I N D I C E

Delle materie contenute in questo quinto
Tomo.

C ontinuazione del secondo Statuto Costituzionale	Pag. 4
Circolare sul punto dello stabilimento delle Nitriere, e disposizioni rela- tive	107 110
Contravvenzioni alle leggi di Finanze (V. Finanze)	
Finanze: Applicazione delle pene alle contravvenzioni delle leggi e regole	97
Istruzioni del Ministro di Finanze cir- ca il nitro e le polveri	102
Nitri e Polveri: Regolamento	69
99 102 107	
Pene alle contravvenzioni delle leggi in materie di Finanze (V. Finanze)	
Polvere e Nitri: Regolamento (V. Nitri)	
Regolamento sopra i Nitri e le Polveri (V. Nitri)	
Statuto Costituzionale	418

fuori delle loro ordinarie, indicando i tempi di seminare i semi di America, d' Africa e India, non che quelli di usar le Stufe. Nuova Ediz. arricchita, tra le altre cose, del Trattato delle qualità del Giardiniere, non che del Nome dei Fiori, che produce la Terra ogni Mese. 8. 1802. Li 1:

— Del Boscajolo nel quale restano descritte le faccende mensuali del Boscajolo del Proposto Lastri, ossia raccolta di Regole di gran profitto in particolare riguardo al modo di far eseguire i tagli del legname, tanto da Costruzione che da Fabbrica, non che del taglio della Legna da fuoco, con dei consigli riguardo ai Carbonaj e Pastori. Nuova Edizione aggiuntovi. I. Quali debbono essere le qualità del Cacciatore, II. La maniera pratica di fare li Conduttori, descritta per intelligenza della gente di Villa, e del Popolo. III. Raggiungo di una nuova fabbrica di Pentole forti, che si fabbricano nel Friuli a beneficio delle Popolazioni. 8. 1805. L. 1:

— Del Castagnaio, nel quale restano descritte le faccende mensuali del Castagnaio. Descrizione utilissima, nella quale s' indica l' unico mezzo di far propagare una pianta di tanta utilità per alimentare la gente della campagna; articolo dell' Agricoltura in molti luoghi dell' Italia trascurato, con in fine la regola per macinar le Castagne, e la maniera di conservarne la farina. 8. 1793. L. 1:0

— Del Cascinaio, che contiene tutte le faccende, alle quali si deve mensualmente applicare il Cascinaio, scritto dal Proposto Lastri: coll'aggiunta di alcune interessantissime Osservazioni

mentario letterate inserito nella medesima, del P. de Carrieres Sacerdote dell' Oratorio. Prima Edizione Ven. 8. 1794. L. 5:

R

R Estaurazione (Della) di ogni filosofo nei Secoli Decimosesto, Decimosettimo, e Decimottavo di Agatopisto Cromaziano. 8. 1785. Vol. 3. Edizione in bella Carta. L. 20:

Di questa Edizione si trovano vendibili alcune Copie stampate in quarto in bella Carta, fatta all' occasione della Dedicata presentata alla gloria di S. S. Pio VI. e si vendono. L. 32:

R Ricreazioni dell' Uomo sensibile del Sign. d' Arnaud. Traduzione dalla lingua francese in 8. 1803. Vol. 5. L. 15:

R Riflessioni su la verità di alcuni Paradossi Analitici del Sig. Ab. Chiminello. 8. 1784. L. 2:

R Ritratto di Battista Guarini. Nobile Ferrarese, Autore del Pastor Fido nella forma d'ottavo per quadro da Gabinetto. L. 1:0

R Ritratto di Stefano e Giuseppe Montgolfier inventori della Macchina Aerostatica; nella forma di quarto, per quadro da Gabinetto 1789. L. 1:0

R Ritratto di Gio. Jacopo Rousseau Cittadino di Ginevra, nella forma suddetta, per quadro di Gabinetto. 1790. L. 1:0

R Ritratto del Co. di Cagliostro in forma di ottavo per quadro da Gabinetto. 1790. L. 1:0

R Ritratto di Serafina Felliciani in forma di ottavo per quadro da Gabinetto. 1790. L. 1:0

R Ritratto del Co. Vittorio Alfieri d' Asti in



